



diritto & religioni

Semestrale
Anno XIII - n. 2-2018
luglio-dicembre

ISSN 1970-5301

26



LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno XIII – n. 2-2018
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttori
Mario Tedeschi – Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Albisetti, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, A. Fuccillo, M. Jasonni, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, G.B. Varnier, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale
Diritto canonico
Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico
Sociologia delle religioni e teologia
Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci
A. Bettetini, G. Lo Castro
M. d'Arienzo, V. Fronzoni,
A. Vincenzo
M. Jasonni,
M. Pascali
R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa
Giurisprudenza e legislazione canonica
Giurisprudenza e legislazione civile

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale
e comunitaria*

Giurisprudenza e legislazione internazionale
Giurisprudenza e legislazione penale
Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco, R. Rolli
M. Ferrante, P. Stefani
L. Barbieri, Raffaele Santoro,
Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali, C.M. Pettinato
S. Testa Bappenheim
V. Maiello
A. Guarino, F. Vecchi

Parte III

SETTORI

*Lecture, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

M. Tedeschi

Comitato dei referees

Prof. Angelo Abignente – Prof. Andrea Bettetini – Prof.ssa Geraldina Boni – Prof. Salvatore Bordonali – Prof. Mario Caterini – Prof. Antonio Giuseppe Maria Chizzoniti – Prof. Orazio Condorelli – Prof. Pierluigi Consorti – Prof. Raffaele Coppola – Prof. Giuseppe D’Angelo – Prof. Pasquale De Sena – Prof. Saverio Di Bella – Prof. Francesco Di Donato – Prof. Olivier Echappè – Prof. Nicola Fiorita – Prof. Antonio Fuccillo – Prof.ssa Chiara Ghedini – Prof. Federico Aznar Gil – Prof. Ivàn Ibàn – Prof. Pietro Lo Iacono – Prof. Carlo Longobardo – Prof. Dario Luongo – Prof. Ferdinando Menga – Prof.ssa Chiara Minelli – Prof. Agustín Motilla – Prof. Vincenzo Pacillo – Prof. Salvatore Prisco – Prof. Federico Maria Putaturo Donati – Prof. Francesco Rossi – Prof.ssa Annamaria Salomone – Prof. Pier Francesco Savona – Prof. Lorenzo Sinisi – Prof. Patrick Valdrini – Prof. Gian Battista Varnier – Prof.ssa Carmela Ventrella – Prof. Marco Ventura – Prof. Ilaria Zuanazzi.

Il giurisdizionalismo borbonico e la «nuova scienza economica»: prevenzione e repressione della manomorta ecclesiastica

PIETRO LO IACONO

1. La «conquista» da parte di Carlo III ed il riformismo meridionale: l'aspirazione alla redistribuzione della ricchezza

Un'indagine che voglia individuare le principali connotazioni del riformismo meridionale settecentesco (assumendo, ovviamente, come termine *ad quem* il 1789, allorché lo scoppio della Rivoluzione francese indusse in molti casi i Principi a modificare radicalmente la propria politica e ad abbandonare l'idea di una riforma dell'assetto dello Stato e del rapporto intercorrente tra l'ordinamento secolare e gli ordinamenti confessionali) focalizzandosi sui principali *iura maiestatica circa sacra* di cui i Borbone di Napoli e di Sicilia vantavano la titolarità, non può non dedicare grande rilievo al regime giuridico degli enti e dei beni ecclesiastici: la regolamentazione degli uni e degli altri costituiva, infatti, una delle materie alle quali la legislazione del Settecento era particolarmente attenta.

Tradizionalmente le monarchie europee pretendevano di disciplinare non solo gli elementi costitutivi necessari perché una fattispecie subiettiva diversa da una persona fisica potesse assurgere a persona giuridica e potesse essere connotata dalla qualifica dell'ecclesiasticità, ma anche la capacità negoziale degli enti così personificati, soprattutto in ordine alla facoltà di effettuare acquisizioni patrimoniali.

Il regime giuridico degli enti della Chiesa veniva costantemente ricollegato a quello inerente al patrimonio ecclesiastico: la disciplina delle persone giuridiche dotate di ecclesiasticità assumeva valore strumentale in ordine al controllo dell'estensione della manomorta. Ciò caratterizzò fortemente anche l'azione riformatrice di Carlo III (1716-1788) e del figlio Ferdinando IV (1751-1825)¹: non a caso, la storiografia dominante ha ripetutamente eviden-

¹ Nell'Italia meridionale esistevano, è risaputo, due distinte entità politiche, il Regno di Napoli ed il

ziato che una delle tre grandi «questioni» che i Borbone dovettero affrontare immediatamente dopo la conquista del Mezzogiorno fu proprio il ridimensionamento della manomorta ecclesiastica, il cui sviluppo ipertrofico soffocava l'economia meridionale (le altre due grandi «questioni» sono state identificate nella modernizzazione dell'apparato pubblico e nella eliminazione delle immunità clericali).

La forte interrelazione esistente tra la tematica inerente al regime giuridico dei beni ecclesiastici e quella relativa agli enti è resa evidente anche dall'insistenza e dalla cura con cui, ad avviso della dottrina, la dinastia borbonica manteneva fermo il principio tradizionale della classificazione delle persone giuridiche in due grandi categorie: i Luoghi pii ecclesiastici ed i Luoghi pii laicali. In ordine ai primi, lo Stato riconosceva ampi poteri di intervento e di controllo all'autorità ecclesiastica: ciò anche con riferimento a profili di natura temporale, quale, appunto, l'amministrazione del patrimonio; i secondi erano sostanzialmente sottratti, invece, alla potestà di governo della Gerarchia.

La partizione enti ecclesiastici/enti laicali si risolveva, quindi, nella correlativa distinzione tra beni ecclesiastici, assoggettati ad un regime giuridico singolare, e beni laicali sottoposti al diritto comune: da qui l'interesse dell'autorità secolare a restringere il più possibile la categoria delle persone giuridiche ecclesiastiche. Ciò soprattutto in ordine ad una particolare tipologia di enti e cioè i benefici, che nell'organizzazione ecclesiale dell'epoca rivestivano rilevanza centrale.

Data la complessità e la vastità della tematica concernente i *beneficia*, un'indagine sulla loro regolamentazione trascenderebbe l'oggetto del presente lavoro. Qui ci limitiamo, perciò, a sottolineare che la contrapposizione Stato-Chiesa relativa agli enti beneficiari va ricondotta all'interno della più ampia tensione dialettica esistente tra la pretesa curialista di riservare esclusivamente alla Gerarchia, *in primis* alla S. Sede, la potestà di governo sugli enti e la corrispondente pretesa giurisdizionalista di considerare le strutture patrimoniali ecclesiastiche (abbiamo evidenziato *supra* il nesso esistente tra la personalità giuridica e la capacità di effettuare acquisizioni patrimoniali) quali strumentali alla solidità ed operatività della comunità politica e, quindi, subordinate anch'esse al primato della ragion di Stato. Siffatte pretese contrapposte acquisivano peculiare rilievo alla luce non solo dei principi teorici che ne stavano alla base, ma anche, e soprattutto, della situazione economica del

Regno di Sicilia, che tra il 1734 ed il 1735 riottennero, con la conquista da parte di Carlo III (utilizziamo questa denominazione, pur essendo consapevoli della sua non piena correttezza, poiché è la più adottata — Carlo Sebastiano di Borbone assunse il nome di Carlo III soltanto nel 1759, allorquando divenne re di Spagna.), l'indipendenza politica.

Mezzogiorno d'Italia, situazione caratterizzata da una sostanziale stagnazione il cui superamento richiedeva il concorso di tutti i fattori produttivi e la possibilità per lo Stato di avvalersi di tutte le componenti della ricchezza nazionale.

L'Italia meridionale versava, invero, in condizioni di grande arretratezza economica e sociale. Le attività manifatturiere erano assai poco consistenti, mentre il commercio, sia interno che estero, era ben lontano dal raggiungere un volume di affari soddisfacente; relativamente all'agricoltura, poi, va sottolineata la massiccia presenza del latifondo e la conseguente carenza di una classe di proprietari terrieri piccoli e medi. Gran parte dei fondi rustici era incolta o sottoutilizzata; la presenza di un patrimonio ecclesiastico non indifferente faceva sì, inoltre, che una grande quantità di beni venisse sottratta alla circolazione giuridica per un lasso di tempo alquanto lungo e potenzialmente illimitato.

L'esistenza di una vasta manomorta ecclesiastica arrecava allo Stato un duplice nocumento, giacché non solo incideva negativamente sul trasferimento dei beni, e, quindi, sulla facoltà di riscuotere i tributi, ma, inoltre, deprimeva l'economia nazionale, impedendo lo sviluppo della produzione agricola. Data la rilevanza centrale attribuita nel Settecento all'agricoltura, non deve meravigliare l'attenzione con cui la stessa venne considerata dai riformatori meridionali: è ben noto l'influsso esercitato sugli intellettuali partenopei dalle teorie fisiocratiche, influsso chiaramente percepibile, ad es., nella riflessione sviluppata dal Genovesi².

L'attenzione verso le tematiche di ordine economico era accentuata dal fatto che, secondo le frange più sensibili del ceto intellettuale, le quali auspicavano che l'avvento al trono di Carlo III si traducesse in un radicale rinnovamento delle strutture economiche e sociali, il «risveglio» morale delle popolazioni meridionali richiedeva imprescindibilmente il miglioramento delle loro condizioni di vita: non sarebbe stato possibile un autentico progresso civile senza un parallelo aumento del benessere degli abitanti e, soprattutto, senza una migliore distribuzione della ricchezza tra i consociati; dalla realizzazione della giustizia distributiva dipendeva, in definitiva, il raggiungimento di gran parte degli obiettivi propri del movimento riformista.

² Per un'ampia sintesi del pensiero del Genovesi, cfr. RAFFAELE AJELLO, *Attualità di Antonio Genovesi: sintesi globale della natura e critica della società italiana*, in *Frontiera d'Europa*, 2/2004, pp. 5 ss.

2. I riformatori meridionali, la manomorta ecclesiastica e la riforma agraria

I riformatori meridionali sottolinearono ripetutamente l'eccessiva consistenza del patrimonio ecclesiastico³, la sua nocività per l'economia nazionale e la sua contrarietà sia alle norme statuali, sia ai principii propri dell'autentico diritto canonico (essi ritenevano che il Papato avesse distorto ed alterato i principii giuridici che regolamentavano la Chiesa delle origini e ciò allo scopo di legittimare le proprie ingerenze nell'ambito temporale). Veniva evidenziato, invero, come, ai sensi delle regole fondamentali che disciplinavano la *societas Ecclesiae*, la proprietà del patrimonio ecclesiastico spettasse all'insieme dei fedeli, essendone la Gerarchia semplice amministratrice: da qui il diritto del sovrano di disporre dei beni della Chiesa quando ciò fosse necessario per la realizzazione del benessere collettivo⁴.

In particolare, il Genovesi osservava che il sovrano avrebbe dovuto costringere sia la nobiltà, sia il clero a concedere in enfiteusi le proprie terre⁵. Una legge che avesse espropriato i latifondi per ripartirli fra i contadini avrebbe perturbato in modo irrimediabile la pace sociale⁶: una normativa sull'obbliga-

³ Cfr. GAETANO FILANGIERI, *La scienza della legislazione*, in *Illuministi italiani*, t. V, *Riformatori napoletani* (a cura di FRANCO VENTURI), Ricciardi, Milano-Napoli, 1962, p. 704, secondo cui «Basta scorrere per le campagne per vedere che due terze parti de' fondi sono tra le mani degli ecclesiastici»; ANTONIO GENOVESI, *Prefazione* a COSIMO TRINCI, *L'agricoltore sperimentato*, *ibidem*, pp. 171 s., il quale attribuisce alla manomorta ecclesiastica una consistenza finanche maggiore. Cfr. anche Prammatica, 16 maggio 1750, in LORENZO GIUSTINIANI, *Nuova collezione delle Prammatiche del Regno di Napoli*, t. VII, Titolo CLXV, n. V, Napoli, 1804, pp. 132 ss., ove si rileva come gli enti ecclesiastici possedessero «la maggior parte delle case di questa Capitale [Napoli: n.d.a.]». In dottrina, cfr. PIA ONNIS, *Bernardo Tanucci nel moto anticurialista del Settecento*, in *Nuova rivista storica*, 1926, p. 329, che sottolinea come il patrimonio ecclesiastico ammontasse a circa un terzo della ricchezza complessiva del Regno di Napoli; PASQUALE VILLANI, *Risultati della recente storiografia e problemi della storia del Regno di Napoli (1734-1860)*, in *Mezzogiorno tra riforme e rivoluzione*, Laterza, Bari, 1962, pp. 14 s., ove si rileva come tra la fine del Seicento e l'inizio del Settecento gli enti ecclesiastici esistenti nell'Italia meridionale abbiano grandemente accresciuto il proprio patrimonio; RAFFAELE AJELLO, *L'esperienza giuridica di Carlantonio Brogna in tre sue opere ritenute disperse*, in *Arcana juris. Politica e diritto nel Settecento italiano*, Jovene, Napoli, 1976, pp. 361 ss.; MARIO ROSA, *Le istituzioni ecclesiastiche italiane tra Sei e Settecento*, in *Religione e società nel Mezzogiorno tra Cinque e Seicento*, De Donato, Bari, 1976, p. 290; SIMONA NEGRUZZO, *Chiesa e denaro tra Cinquecento e Settecento*, in *Riv. storia Chiesa in Italia*, 2004, pp. 564 ss.

⁴ Cfr. GENNARO MARIA MONTI, *Il Genovesi e la lotta anticlericale (Un episodio ignorato delle riforme anticurialiste del '700)*, in *Nuova rivista storica*, 1922, pp. 552 s.

⁵ Cfr. ANTONIO GENOVESI, *op. cit.*, pp. 172-174. Su questa proposta del Genovesi, cfr. BENEDETTO CROCE, *Storia del Regno di Napoli*, Laterza, Bari, 1965 (6° edizione), pp. 200-203; FRANCO VENTURI, *Settecento riformatore*, II, *La chiesa e la repubblica dentro i loro limiti. 1758-1774*, Einaudi, Torino, 1976, pp. 168-170.

⁶ Cfr. FRANCO VENTURI, *Introduzione*, in *Illuministi italiani*, cit., pp. XI s. e XVI; ID., *Il movimento riformatore degli illuministi meridionali*, in *Riv. storica italiana*, 1962, p. 9, secondo cui all'interno della riflessione del Genovesi, analogamente alla gran parte degli esponenti del movimento riformatore,

torietà dell'enfiteusi, invece, non avrebbe determinato alcuno sconvolgimento della società ed al tempo stesso avrebbe comunque agevolato i coltivatori diretti ritenuti la categoria maggiormente utile all'economia nazionale, perché contraddistinta dalla laboriosità e dall'onestà⁷.

Le proposte del Genovesi, che, secondo autorevole dottrina, costituisce una delle figure centrali dell'Illuminismo napoletano⁸, appaiono assai significative, giacché evidenziano l'evoluzione subita nel corso del Settecento dal movimento riformatore meridionale. Mentre nella prima metà del secolo i giurisdizionalisti avevano utilizzato, nel contrapporsi all'autorità ecclesiastica, categorie concettuali desunte dalla scienza giuridica e dall'analisi storica, con la nascita dell'interesse per gli studi di economia politica la lotta anticuriale venne condotta utilizzando anche apporti desunti da altre scienze, quali appunto l'economia, la geografia, la statistica⁹.

un rilievo non indifferente riveste il timore che riforme improvvise possano determinare «una crisi più profonda ancora... una dissoluzione stessa del corpo sociale». *Contra*, cfr. ALBERTINA PANAREO, *Il ministro Carlo De Marco e la politica ecclesiastica napoletana dal 1760 al 1798*, in *Studi salentini*, 1/1956, p.73, ove si afferma che Genovesi fosse favorevole all'espropriazione del patrimonio ecclesiastico da parte dello Stato.

⁷ Su questa concezione del Genovesi, cfr. GIORGIO GIORGETTI, *Capitalismo e agricoltura in Italia*, Editori Riuniti, Roma, 1977, pp. 129 e 280. Sulla reazione degli scrittori curialisti, i quali cercarono di dimostrare che i latifondi ecclesiastici, lungi dal nuocere al benessere collettivo, fossero di giovamento all'economia nazionale, cfr. FRANCO VENTURI, *Settecento riformatore...*, cit., pp. 185-205.

⁸ Non va dimenticato che, com'è noto, fu Genovesi a ricoprire, nel 1754, la prima cattedra italiana di economia politica. Cfr., oltre agli Autori citati nelle note precedenti, ETTORE PASSERIN, *Giansenisti e illuministi*, in AA.Vv., *La cultura illuministica in Italia* (a cura di MARIO FUBINI), Radio Italiana, Torino, 1957, p. 192, e VINCENZO FERRONE, *Scienza natura religione. Mondo newtoniano e cultura italiana nel primo Settecento*, Jovene, Napoli, 1982, p. 605, secondo i quali il Genovesi seppe fondere insieme la fedeltà alla Tradizione cattolica e l'aspirazione alla libertà di pensiero. Si sofferma su questi profili della personalità del Genovesi DANIELE MENOZZI, *Lecture politiche della figura di Gesù nella cultura italiana del Settecento*, in AA.Vv., *Cattolicesimo e lumi nel Settecento italiano*, Herder, Roma, 1981, p. 148-152. Per un'ampia sintesi del pensiero del Genovesi, cfr. RAFFAELE AJELLO, *Attualità di Antonio Genovesi...*, cit., pp. 5 ss.; Id., *Il pragmatismo giuridico di Antonio Genovesi. Tra rivoluzione scientifica e restaurazione idealistica*, in *Frontiera d'Europa*, 2/2005, pp. 75 ss.

⁹ Cfr. ARTURO CARLO JEMOLO, *Il giansenismo in Italia prima della Rivoluzione*, Laterza, Bari, 1928, pp. 389 s., secondo cui l'interesse verso siffatte branche della scienza impedisce di qualificare come aderenti al giansenismo, attento principalmente alle dispute teologico-dottrinali, numerosi esponenti del riformismo meridionale; Id., *Stato e Chiesa negli scrittori politici italiani del '600 e del '700*, Morano, Pompei (Napoli), 1972 (2° edizione), pp. 27-30 e 239, che, dopo aver distinto tra i giurisdizionalisti della prima metà del XVIII secolo, molto attenti alla dimensione storico-giuridica, e quelli della seconda metà, particolarmente sensibili alle nuove scienze economiche, sottolinea come nel Mezzogiorno d'Italia si sia sempre attribuita grande rilevanza alle ripercussioni della politica ecclesiastica sull'economia nazionale; GUIDO DE RUGGIERO, *Il pensiero politico meridionale nei secoli XVIII e XIX*, Laterza, Bari, 1946, pp. 38-102; LUIGI SALVATORELLI, *Il pensiero politico italiano. Dal 1700 al 1870*, Einaudi, Torino, 1949, pp. 55-58, ove si analizza il pensiero del Filangieri, rilevando come per quest'ultimo l'obiettivo primario della legislazione secolare debba essere lo sviluppo economico della società civile; ROSARIO ROMEO, *Illuministi meridionali. 1. Giannone e Galiani*, in AA.Vv., *La cultura illuministica in Italia*, cit., p. 170; Id., *Illuministi meridionali, 2. Dal Genovesi ai patrioti della*

Obiettivo principale del Genovesi, nonché del gruppo di riformatori creatosi attorno alla sua figura ed al suo insegnamento, era quello di giungere ad un rivolgimento totale delle strutture economiche del Mezzogiorno, in primo luogo di quelle concernenti l'agricoltura¹⁰. L'avversione nei confronti della manomorta ecclesiastica non era fine a se stessa (anche se l'atteggiamento

Repubblica partenopea, ibidem, pp. 174-180, che si sofferma soprattutto sul Genovesi e sul Filangieri, evidenziandone l'eccessiva attenzione alla speculazione teorica e la non piena conoscenza dei problemi pratici che affliggevano l'economia meridionale; BENEDETTO CROCE, *op. cit.*, p. 175, ove si afferma che «Il maggiore acquisto scientifico, che allora si fece nel campo delle discipline sociali e politiche, fu appunto la scienza dell'Economia»; ANDREA MELPIGNANO, *L'anticurialismo napoletano sotto Carlo III*, Herder, Roma, 1965, pp. 42-44, il quale evidenzia come i giurisdizionalisti della seconda metà del Settecento «arricchirono i loro studi con considerazioni di ordine economico»; GIUSEPPE RICUPERATI, *Il pensiero politico degli illuministi*, in AA.VV., *Storia delle idee politiche economiche e sociali* (diretta da LUIGI FIRPO), vol. IV, *L'età moderna*, t. II, UTET, Torino, 1975, pp. 382 s.; VINCENZO FERRONE, *op. cit.*, pp. 553-556, ove si puntualizza l'intimo nesso esistente tra i progetti di riforma propugnati dal potere politico e le esigenze di ordine economico; AURELIO CERNIGLIARO, *Agricoltura e pubblica felicità. Dalla ragion economica alla ragion civile*, in *Frontiera d'Europa*, 2/2000, pp. 115 ss.; LUCA NOLASCO, *Guerra e pubblica felicità nel pensiero illuministico di Giuseppe Palmieri*, Congedo Editore, Galatina (Lecce), 2003, pp. 5-63; RAFFAELE IOVINE, *Elementi di continuità nell'Illuminismo napoletano. D. Mangieri tra C. Galiani e G.M. Galanti*, in *Frontiera d'Europa*, 1/2004, pp. 144 s., secondo cui il movimento riformatore concentrò la propria attenzione sulle «operazioni dirette al benessere sociale»; ANTONIO TRAMPUS, *La genesi e la circolazione della Scienza della Legislazione. Saggio bibliografico*, in *Riv. storica italiana*, 2005, pp. 309 ss., il quale pone in risalto l'attenzione del Filangieri per le problematiche di ordine economico.

⁹fr. anche EUGENIO GARIN, *Antonio Genovesi storico della scienza*, in *Dal Rinascimento all'Illuminismo. Studi e ricerche*, Nistri Lischi, Pisa, 1970, pp. 223 ss.; RAFFAELE AJELLO, *Pietro Giannone fra libertini e illuministi*, in *Arcana juris...*, cit., p. 253, secondo cui all'interesse verso le discipline economiche e sociali non dev'essere ritenuta estranea la diffusione, in tutta l'Europa, della logica newtoniana fautrice della rilevanza pratica del metodo scientifico (la cd. scienza applicata). Sulla diffusione del newtonianesimo nel Meridione d'Italia, continentale ed insulare, e sulla sua condivisione da parte del ceto intellettuale, cfr. VINCENZO FERRONE, *op. cit.*, *passim*; ID., *I profeti dell'Illuminismo*, Laterza, Roma-Bari, 2000, *passim*; PIETRO NASTASI, *Domenico Scinà e la fisica palermitana fra Settecento e Ottocento*, in *Studi settecenteschi*, 1998, pp. 377 ss.; EDVIGE SCETTINO, *L'insegnamento della fisica sperimentale a Napoli nella seconda metà del Settecento*, *ibidem*, pp. 367 ss.; RAFFAELE IOVINE, *op. cit.*, pp. 127 ss.

⁹sulla mancata recezione da parte della cultura cattolica della nuova scienza economica, cfr. ROMEO DE MAIO, *Pensiero e storia religiosa*, in AA.VV., *Immagini del Settecento in Italia*, Laterza, Roma-Bari, 1980, pp. 37 s., che evidenzia come la Chiesa continuasse a negare autonomia agli studi economici, riconducendoli ad un sottosettore dell'etica; GIUSEPPE LEZIROLI, *Stato e Chiesa. Per una storia del dualismo giurisdizionale cristiano*, Giappichelli, Torino, 1991, pp. 98-101; RAFFAELE IOVINE, *Tre inedite censure del Sant'Ufficio alle "Lezioni di Commercio" di Antonio Genovesi (1817)*, in *Frontiera d'Europa*, 2/2004, pp. 247 ss. Cfr. anche le considerazioni formulate da MARIO ROSA, *Introduzione all'Aufklärung cattolica in Italia*, in AA.VV., *Cattolicesimo e lumi...*, cit., pp. 5-21.

¹⁰ Sulle riforme economiche propugnate dagli intellettuali meridionali nella seconda metà del XVIII secolo, cfr. FRANCO VENTURI, *Economisti e riformatori spagnoli e italiani del '700*, in *Riv. storica italiana*, 1962, pp. 532 ss.; ID., *Settecento riformatore...*, cit., pp. 44-64, ove si mette in rilievo come la politica economica del Governo spagnolo sia stata presa a modello, seppur solo parzialmente, dal ceto intellettuale del Mezzogiorno d'Italia. Relativamente alla Sicilia, cfr. PASQUALE MATARAZZO, *L'Accademia di agricoltura di Palermo. Stato e feudalità a confronto nel tardo Settecento*, in *Studi storici*, 2002, pp. 1003 ss.

anticuriale del Genovesi si andò sempre più accentuando fino ad assumere carattere polemico), ma era dettata dal convincimento che il riscatto del Meridione fosse impossibile in mancanza della creazione di una classe di piccoli e medi proprietari terrieri, o, quantomeno, del coinvolgimento attivo della classe contadina nella gestione dei fondi rustici (ad es., attraverso la stipula dei contratti di enfiteusi testé menzionati): le tesi della scuola fisiocratica francese¹¹, faurici, è risaputo, del ruolo centrale dell'agricoltura ai fini della crescita economica, trovavano così accoglimento anche a Napoli.

L'azione riformatrice dei Borbone avrebbe dovuto, auspicava il Genovesi, abbattere, o quantomeno intaccare, le ormai vetuste strutture feudali facenti capo rispettivamente al baronaggio ed alla Chiesa, onde ridare nuovo impulso all'agricoltura e, conseguentemente, ai commerci (l'aumento della produzione di alimenti si sarebbe inevitabilmente risolto in un incremento della loro circolazione)¹²: l'anticurialismo assumeva così una valenza funzionale rispetto alla crescita economica¹³.

Appare altresì degno di nota il proposito del Tanucci¹⁴, che condivideva anch'egli, pur se solo parzialmente, le teorie fisiocratiche¹⁵, di dar vita ad una

¹¹ Su siffatte tesi, cfr. *Studi settecenteschi*, 2004, pp. 11 ss., integralmente dedicato al movimento fisiocratico.

¹² Cfr. le considerazioni formulate da PASQUALE VILLANI, *op. cit.*, pp. 32-35.

¹³ Cfr. GUIDO DE RUGGIERO, *op. cit.*, pp. 57-75, che analizza in modo particolare il pensiero del Genovesi e del Filangieri. Cfr. anche SALVATORE ROTTA, *Economia e società in Montesquieu*, in *Studi settecenteschi*, 1992-1993, pp. 149 ss., ove si mette in evidenza come la cultura illuministica ritenesse che fosse compito precipuo dell'autorità politica creare le condizioni più idonee allo sviluppo economico del Paese.

¹⁴ Sulla figura di Bernardo Tanucci, cfr. ROSA MINCUZZI, *Bernardo Tanucci ministro di Ferdinando di Borbone. 1759-1776*, Dedalo, Bari, 1967, *passim*; AA.VV., *Bernardo Tanucci. Statista letterato giurista* (Atti del Convegno Internazionale di Studi per il secondo centenario 1783-1983 – a cura di RAFFAELE AJELLO –MARIO D'ADDIO), voll. I-II, Jovene, Napoli, 1986, *passim*.

¹⁵ Sulla condivisione soltanto parziale della fisiocrazia da parte del Tanucci, cfr. DONATO MORO, *Cultura e criteri di governo in Bernardo Tanucci (dalle lettere al Galiani e al Viviani)*, in *Nuovi quaderni del Meridione*, 1963, pp. 275 s. e 279-282, ove, pur rilevandosi come lo statista pisano reputasse che la prosperità del Regno dipendesse essenzialmente dallo sviluppo dell'agricoltura, ritenuta prioritaria rispetto alle attività manifatturiere e commerciali, si sottolinea come lo stesso non condividesse affatto il principio della libertà di commercio propugnato, invece, dal movimento fisiocratico; RAFFAELE AJELLO, *Attualità di Antonio Genovesi...*, cit., pp. 207-211, secondo cui il Tanucci attribuiva rilevanza principale all'agricoltura: ciò a differenza del Genovesi, il quale «puntò tanto sull'agricoltura, quanto sul commercio» (p. 207). Cfr. anche ENRICA VIVIANI DELLA ROBBIA, *Bernardo Tanucci ed il suo più importante carteggio*, vol. I, *Biografia*, Sansoni, Firenze, 1942, p. 17, che sottolinea come Tanucci considerasse l'agricoltura «l'arte principale e la base di tutte le altre»; Id., *Bernardo Tanucci ed il suo più importante carteggio*, vol. II, *Le lettere*, Sansoni, Firenze, 1942, pp. 340 s., ove lo statista pisano critica il principio della libera circolazione delle merci, osservando che «colla regoletta dei bottegai di che la roba va ove si venda meglio, cotesta plebe muore di fame; li grandi Romani, tanto lodati e tanto famosi per la politica, non operavano colla regoletta teorica», e pp. 395 s., improntate a concetti analoghi; FRANCESCO RENDA, *Il riformismo di Bernardo Tanucci. Le leggi di eversione dell'asse gesu-*

classe di piccoli proprietari terrieri utilizzando le terre confiscate ai gesuiti dopo la loro espulsione dal Regno (avvenuta nel novembre del 1767). Il tentativo di distribuire la terra ai contadini, impedendo che se ne impadronissero i latifondisti¹⁶, però sostanzialmente fallì: molto probabilmente ciò fu dovuto al suo carattere di iniziativa isolata non accompagnata né da una più ampia riforma agraria, né da misure volte a reprimere realmente l'eccessivo potere del baronaggio¹⁷. Esito sostanzialmente negativo ebbe pure un analogo tenta-

itico (1767-1773), Società di Storia Patria per la Sicilia Orientale, Catania, 1969, pp. 8 s., secondo cui attraverso l'eversione del patrimonio immobiliare della Compagnia di Gesù Tanucci «cercò di tradurre ed applicare non solo l'insegnamento genovesiano, ma anche il pensiero economico più avanzato della fisiocrazia europea e la stessa politica di riforme filocontadine delle grandi potenze»; GIORGIO GIORGETTI, *op. cit.*, p. 277, il quale rileva che l'agricoltura «nelle riforme settecentesche costituì un motivo d'interesse dominante».

Maggiormente favorevole alla libertà dei commerci fu, invece, il Caracciolo: sul punto, cfr. ERNESTO PONTIERI, *Problemi annonari nella Sicilia del Settecento*, in *Il riformismo borbonico nella Sicilia del Sette e dell'Ottocento. Saggi storici*, Perrella, Roma, 1945, pp. 205 ss.; sottolinea come, nonostante questa parziale adesione al principio della libertà di commercio, il Caracciolo non abbia mai aderito pienamente al movimento fisiocratico FRANCO CATALANO, *Il viceré Caracciolo e la Sicilia alla fine del secolo XVIII*, in *Belfagor*, 1952, pp. 395-406.

Si sofferma sulla non unanime condivisione dei postulati fisiocratici da parte degli economisti meridionali UMBERTO SEGRE, *Il pensiero economico nell'Illuminismo italiano*, in AA.Vv., *La cultura illuministica...*, cit., pp. 206 ss. Per considerazioni di ordine generale circa il rapporto intercorrente tra lo sviluppo dell'economia di scambio e l'evoluzione del pensiero occidentale, cfr. GUIDO DE RUGGIERO, *Storia della filosofia. L'età dell'Illuminismo*, vol. II, Laterza, Bari, 1968, pp. 436-441, ove si afferma che il sorgere della scuola dei cd. economisti va ricondotto alla diffusione del razionalismo, che nel XVIII secolo improntò tutte le dimensioni dell'esistenza; LUCIO VILLARI, *Note sulla fisiocrazia e sugli economisti napoletani del '700*, in AA.Vv., *Saggi e ricerche sul Settecento*, Istituto Italiano per gli Studi Storici, Napoli, 1968, pp. 224 ss.; Id., *Teoria economica e rapporti sociali*, in AA.Vv., *Immagini...*, cit., pp. 54 ss.; LUCIEN GOLDMANN, *L'Illuminismo e la società moderna*, Einaudi, Torino, 1973, pp. 27-37, secondo cui l'affermarsi in Europa dell'ideologia razionalista ed illuminista fu determinato anche dallo sviluppo dei commerci, sviluppo che presupponeva che l'individuo si autodeterminasse secondo le esigenze del momento, svincolandosi da tutti quei condizionamenti che non trovassero la propria origine nella situazione fattuale, inclusi quelli derivanti dai convincimenti religiosi.

¹⁶ Cfr. MARIO CONDORELLI, *Momenti del riformismo ecclesiastico nella Sicilia borbonica*, Edizioni Parallelo 38, Reggio Calabria, 1971, p. 37, secondo cui Tanucci condivise l'idea, tipicamente genovesiana, «dell'utilizzazione della proprietà ecclesiastica mediante la sua redistribuzione in piccole quote a chi fosse in grado di coltivarla direttamente».

¹⁷ Su siffatta iniziativa del Tanucci e sul suo esito negativo, cfr. ANTONIO MARONGIU, *Lo Stato moderno. Lineamenti storico-istituzionali*, La Sapienza, Roma (s.d.), pp. 185 e 209-211; ERNESTO PONTIERI, *Il tramonto del baronaggio siciliano*, Sansoni, Firenze, 1943, pp. 142 s., secondo cui «nessun vantaggio il paese ottenne dalla soppressione della Compagnia di Gesù e dall'incameramento dei beni che appartenevano a questa ovvero ad altre corporazioni religiose»; DONATO MORO, *op. cit.*, p. 274; ROSA MINCUZZI, *op. cit.*, pp. 63-66 e 73 s., che distingue tra la parte peninsulare del Regno, ove, anche se solo parzialmente, le terre espropriate ai gesuiti vennero assegnate ai braccianti, e la Sicilia, dove, invece, a beneficiare della soppressione della Compagnia di Gesù furono essenzialmente nobili e latifondisti; MARIO CONDORELLI, *op. cit.*, pp. 21-23 e 33-38, il quale, in ordine alla Sicilia, distingue tra le leggi di ammortizzazione volute dal Tanucci, che ostacolarono il processo di formazione della piccola proprietà terriera, e le successive iniziative adottate dal Governo borbonico tra la fine del XVIII secolo e l'inizio del XIX, iniziative che, frazionando il patrimonio del disciolto ordine dei gesuiti,

tivo posto in essere dal Caracciolo negli anni in cui ricoprì la carica di primo ministro¹⁸.

cercarono di incentivare la parcellizzazione del latifondo; MARIO ROSA, *Le istituzioni...*, cit., pp. 303 s., che rileva come l'espropriazione del patrimonio della Compagnia di Gesù «finì in gran parte col rafforzare i maggiori esponenti del baronaggio siciliano»; ROSARIO VILLARI, *Mezzogiorno e contadini nell'Età moderna*, Laterza, Roma-Bari, 1977, pp. 5-53; MARIO TEDESCHI, *Strutture ecclesiastiche e vita religiosa*, in AA.VV., *Storia della Sicilia*, vol. VII, *Storia di Napoli e della Sicilia*, Palermo, 1978, p. 62, il quale ritiene che, quantomeno in ordine alla Sicilia, l'azione del Tanucci non solo non abbia incentivato il frazionamento del latifondo, ma anzi l'abbia ostacolato, consentendo all'aristocrazia ed all'alta borghesia di appropriarsi di gran parte del patrimonio ecclesiastico; FURIO DIAZ, *La storiografia politica*, in AA.VV., *Immagini...*, cit., pp. 7 s.

Contra, cfr. DOMENICO SCHIAPPOLI, *La legislazione tanucciana contro la manomorta ecclesiastica*, in *Atti della Reale Accademia di scienze morali e politiche*, vol. 50, Napoli, 1927, p. 163, ove si osserva che la devoluzione dei beni della Compagnia consentì di «creare ed aumentare la classe dei proprietari e coltivatori con grande vantaggio dell'agricoltura»; FRANCESCO RENDA, *op. cit.*, pp. 8-14, che sottolinea come l'azione del Tanucci abbia conseguito risultati assai positivi; ID., *Baroni e riformatori in Sicilia sotto il ministero Caracciolo (1786-1789)*, La libra, Messina, 1974, pp. 25-36, secondo cui sotto il Tanucci il patrimonio immobiliare dei gesuiti venne effettivamente ripartito tra i contadini; siffatta opera di parcellizzazione della proprietà immobiliare riguardò anche la Sicilia; fu solo nel 1776, allorché il Tanucci venne destituito (l'Autore attribuisce la caduta dello statista pisano ad una sorta di «complotto» che avrebbe visto la convergenza delle mire asburgiche e degli interessi del baronaggio siciliano) ed il suo posto venne preso dal marchese della Sambuca, che in Sicilia il processo di riforma agraria non solo subì un brusco arresto, ma venne addirittura vanificato, giacché in molti casi le terre furono sottratte ai «bracciali», cioè ai braccianti, e riattribuite alla nobiltà; ID., *Bernardo Tanucci e i beni dei gesuiti in Sicilia*, Storia e letteratura, Roma, 1974, pp. 220-237, ove si osserva che con il passaggio dal Tanucci al Sambuca la politica borbonica subì una «aperta involuzione baronale» (p. 236); FRANCO VENTURI, *Settecento riformatore...*, cit., pp. 176-178, secondo cui il Tanucci riuscì a creare «sulle rovine della grande proprietà ecclesiastica, un nuovo mondo di contadini ancorati alle loro affittanze a lungo termine, ai loro "livelli"» (anche l'Autore reputa che alla destituzione del Tanucci si sia accompagnato un brusco arresto dell'opera di frazionamento della grande proprietà ecclesiastica). Sulle circostanze che determinarono la destituzione dello statista pisano, cfr. ROBERTO TUFANO, «Le renversement des alliances» europee e l'espulsione di Bernardo Tanucci dal governo delle Sicilie (1774-1776), in *Frontiera d'Europa*, 2/2003, pp. 87 ss.

Numerosi provvedimenti normativi sembrano confortare quest'ultima tesi. Cfr., al riguardo: la Consulta del 2 maggio 1768, proveniente dalla Giunta per il governo dell'Azienda gesuitica, ove si prospettano al Tanucci alcune difficoltà pratiche che ostacolerebbero l'assegnazione ai contadini delle terre espropriate alla Compagnia (la Consulta può leggersi in FRANCESCO RENDA, *Il riformismo...*, cit., *Documenti*, pp. 40-43); l'Avviso del 30 agosto 1768, con il quale si prevedono sanzioni per coloro che si impadroniscono delle ex proprietà dei gesuiti utilizzando come prestanome contadini e braccianti (*ibidem*, pp. 50 s.); il Dispaccio, 27 gennaio 1770, ove si ribadisce che soltanto i coltivatori diretti possono partecipare alla ripartizione dei fondi rustici confiscati ai gesuiti (*ibidem*, pp. 62 s.); il Dispaccio, 17 marzo 1770, secondo cui solo eccezionalmente le terre appartenute all'ordine possono essere assegnate a soggetti che non siano né agricoltori, né braccianti (*ibidem*, p. 64); il Biglietto viceregio del 19 giugno 1771, ove si lamenta la mancata assegnazione ai «bracciali» delle proprietà della Compagnia ubicate vicino Messina (*ibidem*, pp. 72 s.); l'Ordine regio del 15 giugno 1773, che, per rendere più agevole la distribuzione dei fondi rustici tra i braccianti, stabilisce che i canonici annui da corrispondere quale corrispettivo della terra ottenuta debbano essere «discreti» (*ibidem*, pp. 78-80); i Dispacci, 13 gennaio 1779 e 30 ottobre 1779, con i quali il marchese della Sambuca revoca in larga misura le assegnazioni effettuate a beneficio dei contadini e dei braccianti (*ibidem*, pp. 104 e 106 s.).

¹⁸ Cfr. Dispaccio, 5 luglio 1788, in FRANCESCO RENDA, *Baroni e riformatori...*, cit., p. II, *Le tre linee di riforma tra il 1786 e il 1789. Documenti*, pp. 287-289, ove si sottolinea l'esigenza di creare una classe

La dinastia borbonica, influenzata molto probabilmente dai summenzionati convincimenti del Genovesi e del Tanucci¹⁹, dedicò sovente attenzione all'incremento dell'agricoltura²⁰, cercando in particolare di incentivare le esportazioni²¹. Emblematici appaiono i provvedimenti volti ad accertare l'estensione dei terreni coltivati, nonché l'ammontare effettivo del raccolto (quantomeno in ordine al grano ed agli altri prodotti di largo consumo, quali granturco, fave, fagioli, etc.). Si impose invero ai proprietari terrieri di comunicare all'autorità comunale la reale ampiezza dei fondi rustici che fossero stati seminati, nonché

di coltivatori diretti. Sul sostanziale fallimento del tentativo del Caracciolo, cfr. MARIO CONDORELLI, *op. cit.*, pp. 39-70, il quale, relativamente alla parte insulare del Regno, analizza l'azione del ministro, nonché i tentativi di riforma agraria operati successivamente, e giunge alla conclusione che se da un lato venne accresciuta la produttività dei fondi, attraverso una razionalizzazione e funzionalizzazione delle strutture rurali, dall'altro non si realizzò alcuna redistribuzione della proprietà fondiaria, dato che le classi più umili non conseguirono alcun beneficio; FRANCESCO RENDA, *Baroni e riformatori...*, cit., pp. 141-149; AUGUSTO PLACANICA, *Alle origini dell'egemonia borghese in Calabria. La privatizzazione delle terre ecclesiastiche (1784-1815)*, Società editrice meridionale, Salerno-Catanzaro, 1979, *passim*; PASQUALE MATARAZZO, *op. cit.*, p. 1026, che sottolinea come in Sicilia «gli stessi baroni, in uno con gli interessi della borghesia terriera, tendevano a divenire consapevoli dell'opportunità di volgersi in grossi proprietari terrieri al fine di conservare la propria potenza politica ed economica»; GIUSEPPE CARIDI, *Latifondo e proprietà ecclesiastica in Calabria nel Settecento*, in *Arch. storico per le province napoletane*, 2000, pp. 151 ss. Cfr. anche SAVERIO DI BELLA, *Chiesa e società civile nel Settecento italiano*, Giuffrè, Milano, 1982, pp. 6-10. Per una visione d'insieme della figura del Caracciolo, cfr., per tutti, ANTONELLO SCIBILLA, *Domenico Caracciolo*, in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. XIX, Treccani, Roma, 1976, pp. 337-347.

¹⁹ Una sintesi delle idee del Genovesi e del pensiero di quanti dopo la sua morte continuarono a coltivare gli studi economici può leggersi in FRANCO VENTURI, *op. ult. cit.*, pp. 205-213; relativamente alle idee del Tanucci, cfr. ENRICA VIVIANI DELLA ROBBIA, *Bernardo Tanucci...*, vol. I, cit., pp. 120 s.

²⁰ Cfr. GUIDO DE RUGGIERO, *Il pensiero politico...*, cit., p. 52, che evidenzia come il Regno di Napoli fosse «povero, senza industrie, dove la principale ricchezza è il suolo ed il capitale umano». Purtroppo, al momento dell'ascesa al trono di Carlo III l'agricoltura del Mezzogiorno versava – lo abbiamo già sottolineato – in condizioni di grande arretratezza. Sul punto, cfr. ERNESTO PONTIERI, *Sulla distribuzione della popolazione in Sicilia nel secolo XVIII*, in *Il riformismo...*, cit., pp. 34 ss., che si sofferma soprattutto sulla Sicilia; VIRGILIO TITONE, *Economia e politica nella Sicilia del Sette e Ottocento*, Novcento, Palermo, 1947, pp. 13-50; GIUSEPPE GIARRIZZO, *Appunti per la storia culturale della Sicilia settecentesca*, in *Riv. storica italiana*, 1967, pp. 599-604, che analizza anch'egli la situazione dell'isola; ROSA MINCUZZI, *op. cit.*, pp. 55 ss.; RUGGERO MOSCATI, *I Borboni in Italia*, ESI, Napoli, 1970, pp. 55-65; ANTONINO BLANDO, *La politica in tempi di scarsità: la carestia del 1764 in Sicilia*, in *Arch. storico siciliano*, 2005, pp. 7 ss.; Id., *Informazioni e buone ragioni. La politica economica del grano nella Sicilia del XVIII secolo*, in *Quaderni storici*, 2007, pp. 111 ss. Considerazioni generali sulla situazione economica della penisola italiana nel corso del XVIII secolo sono formulate da PAOLO MALANIMA, *Le crisi in Italia e la crisi del Settecento*, in *Società e storia*, 2003, pp. 373 ss.

²¹ Cfr. RAFFAELE AJELLO, *L'esperienza giuridica...*, cit., pp. 371 ss., ove si rileva come i due obiettivi centrali della politica economica del Governo borbonico fossero «Sviluppo del commercio ed abbondanza del peculio procurata allo Stato»; PAOLA AVALLONE, *Tra teoria e pratica. Il credito agrario nel Regno di Napoli nella seconda metà del XVIII secolo*, in *Riv. storia agricoltura*, 2/2005, pp. 3 ss., secondo cui negli anni Ottanta del XVIII secolo l'attenzione della dinastia borbonica per le tematiche di ordine economico crebbe notevolmente; GIUSEPPE CARIDI, *Essere re e non essere re. Carlo di Borbone a Napoli e le attese deluse (1734-1738)*, Rubbettino, Soveria Mannelli (Catanzaro), 2006, pp. 162 ss.

l'entità del raccolto²²: ciò al fine di consentire al Governo di individuare di quali alimenti, ed in che quantità, potesse essere consentita l'esportazione²³.

È significativo, almeno così ci pare, che i provvedimenti in parola si applicassero anche qualora il proprietario del fondo fosse un chierico o un religioso, oppure un ente ecclesiastico²⁴: data l'esclusiva afferenza della materia regolamentata all'ordine temporale, non sussisteva alcuna ragione che giustificasse un regime di diritto singolare.

3. *L'assenso regio quale condicio sine qua non della capacità di acquistare e di possedere degli enti ecclesiastici*

Il tentativo della dinastia borbonica di impedire che la manomorta crescesse ulteriormente si esplicò poi in una serie di interventi, anche normativi, diretti a controllare non solo la quantità di beni posseduti dagli enti ecclesiastici, ma anche la loro natura (venne considerata con particolare sfavore la titolarità di immobili): ciò al duplice scopo di accrescere le entrate dello Stato (è noto che in base alla cd. immunità reale il patrimonio degli enti ecclesiastici usufruiva sovente di un regime fiscale avente carattere privilegiario) e di stimolare l'economia nazionale, incentivando la libera circolazione dei beni (è risaputo che, data l'esistenza potenzialmente illimitata delle persone giuridiche, i loro beni sono sottratti per un periodo più o meno lungo al libero scambio)²⁵.

Ulteriori regole vennero stabilite con riferimento al cd. patrimonio sacro (com'è noto, con questa locuzione si indicava la dotazione patrimoniale costi-

²² Cfr. Prammatica, 16 maggio 1778, in LORENZO GIUSTINIANI, *Nuova collezione...*, t. II, Titolo XV, n. XCI, Napoli, 1803, pp. 126 ss.; Prammatica, 28 settembre 1778, *ibidem*, n. XCII, pp. 130 ss., che estende ai coltivatori di qualunque tipo di cereale o legume gli obblighi già stabiliti a carico dei produttori di grano.

²³ Cfr. Prammatica, 28 settembre 1778, cit., p. 130, ove si precisa che gli obblighi in parola sono finalizzati a consentire ai coltivatori «di estrarre fuori Regno ogni sorta di vettovaglie, che siano superflue alla sussistenza delle Popolazioni di esso».

²⁴ Prammatica, 16 maggio 1778, cit., pp. 126 e 128, ove si stabilisce che il disposto normativo si applicherà anche alle «persone ecclesiastiche di qualunque grado e condizione»; Prammatica, 28 settembre 1778, cit., p.131.

²⁵ Quest'ultimo obiettivo venne conseguito solo in misura assai parziale, come dimostra la seguente affermazione formulata nel 1780 dal Grimaldi (sulla figura del Grimaldi e sulla sua peculiare sensibilità verso le tematiche di ordine economico, cfr. MARIA LUISA PERNA, *Domenico Grimaldi*, in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. LIX, Treccani, Roma, 2002, pp. 495-498): «Allora sì che si vedrà come la legge dell'ammortizzazione si trova generalmente delusa riguardo al suo vero fine, mentre invece di animare la circolazione, vie più l'incaglia» (cfr. DOMENICO GRIMALDI, *Piano di riforma per la pubblica economia delle provincie del Regno di Napoli e per l'agricoltura delle Due Sicilie*, in *Illuministi italiani...*, cit., p. 464).

tuita, generalmente, dalla famiglia di chi aspirava all'ordine sacro e destinata a fornirgli i mezzi di sostentamento: ciò in modo che l'eventuale mancanza di un beneficio non fosse di ostacolo all'ordinazione), onde limitare il numero complessivo dei chierici, risultato che venne perseguito, tra l'altro, proprio individuando alcuni requisiti di ordine patrimoniale al cui rispetto era subordinata la possibilità di conferire il sacramento dell'ordine.

I provvedimenti normativi adottati dai Borbone possono essere ripartiti, perciò, in due grandi categorie, a seconda che avessero per oggetto diretto e principale la manomorta *stricto sensu* intesa – cioè i beni di cui erano proprietari gli enti ecclesiastici –, oppure il patrimonio sacro e gli altri cespiti appartenenti ai chierici individualmente considerati. Qui analizzeremo principalmente la prima categoria.

Circa la prevenzione e repressione della manomorta, vanno menzionati, innanzitutto, alcuni dispacci volti ad impedire che il patrimonio degli enti ecclesiastici venisse ulteriormente accresciuto (leggi di ammortizzazione). Tra questi spiccano in modo particolare quelli aventi per oggetto la proibizione di acquistare nuovi beni²⁶.

Inizialmente la legittimità degli incrementi patrimoniali realizzati dai Luoghi pii, cioè dagli enti che o fossero dotati di carattere ecclesiastico, o fossero comunque diretti allo svolgimento di attività religiose e culturali, venne subordinata alla circostanza che la costituzione degli stessi fosse stata approvata espressamente dal sovrano: si reputava, infatti, che l'assenso regio fosse *condicio sine qua non* perché la persona giuridica ottenesse la capacità di acquistare e di possedere.

Non si era stabilito, perciò, un divieto generale, valevole per tutti i Luoghi pii, di acquisire nuovi cespiti, ma si faceva discendere la validità dell'acquisto dal fatto che il monarca avesse approvato l'erezione dell'ente²⁷. Si precisava, comunque, che la concessione dell'assenso regio alla costituzione della persona giuridica implicava semplicemente la titolarità, in via generale ed astratta,

²⁶ Si soffermano sulle leggi di ammortizzazione ALESSIO DE SARIIS, *Codice delle leggi del Regno di Napoli*, I. I, Napoli, 1792, pp. 200-204; VITO GILBERTI, *Polizia ecclesiastica del Regno delle Due Sicilie*, Napoli, 1845, pp. 192-197; DOMENICO SCHIAPPOLI, *op. cit.*, pp. 145 ss. Cfr. anche le considerazioni formulate da PIETRO COLLETTA, *Storia del Reame di Napoli*, vol. I, SEI, Napoli, 1957 (ristampa), pp. 178-181.

²⁷ Cfr. Dispaccio, 27 giugno 1767, in DIEGO GATTA, *Regali Dispacci*, t. I, Titolo I, n. III, Napoli, 1773 (le pagine del tomo I non sono numerate), ove si stabilisce espressamente che «mancando al Conservatorio lo assenso regio, lo dichiara il Re incapace di possedere e di percepire eredità, legati, donazioni, e qualunque altro dominio e azione». Cfr. anche Dispaccio, 20 marzo 1751, in DIEGO GATTA, *Regali Dispacci*, t. III, Titolo III, n. VIII, Napoli, 1775, pp. 47 s., che dichiara caducata una disposizione *mortis causa* effettuata in favore di un gruppo di religiosi, sottolineando che, non essendo stata concessa l'autorizzazione del monarca, si tratta di un «Collegio illecito».

della facoltà di acquistare beni, senza che da ciò derivasse automaticamente la legittimità delle acquisizioni patrimoniali: era necessaria, invero, una ulteriore concessione e cioè l'esplicita autorizzazione da parte del monarca ad effettuare acquisti.

Nel Regno vigevano, infatti, da lungo tempo – veniva fatto riferimento a disposizioni emanate da Federico II ed addirittura a statuizioni risalenti agli Imperatori romani²⁸ – numerose norme che vietavano ai corpi morali, ed in particolare agli enti ecclesiastici, di incrementare il proprio patrimonio, sicché era necessario che il sovrano, dopo avere, lo ribadiamo, approvato l'erezione dell'ente, stabilisse espressamente che lo stesso era esentato dal divieto di procedere ad acquisizioni patrimoniali²⁹.

Parallelamente, in alcuni dispacci veniva ribadita in termini generali l'incapacità dei Luoghi pii di acquisire beni, senza farsi menzione, quantomeno espressamente, della possibilità che il sovrano potesse, in deroga alla predetta incapacità, autorizzare l'acquisto³⁰. L'origine di siffatta inidoneità andava ravvisata nella volontà del monarca, volontà che in materia patrimoniale poteva esplicitarsi con assoluta discrezionalità: era indiscutibile, proseguivano i dispacci, che la regolamentazione dei modi e dei limiti con cui i corpi morali potevano costituire ed accrescere il proprio patrimonio rientrasse tra le materie temporali e dovesse essere dettata, conseguentemente, dall'autorità secolare; si sottolineava, al riguardo, come nei Regni di Napoli e di Sicilia siffatta competenza del potere civile non fosse mai stata contestata, nemmeno nelle

²⁸ Cfr., per tutti, Dispaccio, 22 agosto 1767, in DIEGO GATTA, *Regali Dispacci*, t. I, cit., Titolo I, n. V, che puntualizza come sia volontà del sovrano che vengano osservate «le leggi di Valentiniano, Teodosio e Federico II, proibitive de gli acquisti alle Chiese e Luoghi Pii». Sul punto, cfr. le considerazioni formulate da DOMENICO SCHIAPPOLI, *op. cit.*, pp. 154 s. e 159-162, il quale osserva che l'affermazione relativa alla vigenza dei provvedimenti emanati dagli Imperatori romani, nonché della legislazione federiciana, era sostanzialmente apodittica: i primi, in quanto parte dello *ius commune*, potevano essere applicati solo se e nella misura in cui non fossero stati contraddetti da una disposizione di *ius proprium*; la seconda era stata formalmente abrogata, quantomeno con riferimento al Regno di Napoli (era controversa la sua applicabilità alla Sicilia). Sul complesso rapporto dialettico intercorrente tra lo *ius commune* e lo *ius proprium*, cfr. FRANCESCO CALASSO, *Medio evo del diritto, I – Le fonti*, Giuffrè, Milano, 1954, pp. 453-501. Circa la legislazione federiciana volta a limitare la manomorta ecclesiastica, cfr. AURELIO CERNIGLIARO, *La costituzione 'Praedecessorum nostrorum': una chiave di lettura dei rapporti tra Stato e Chiesa* (prima parte), in *Frontiera d'Europa*, 1/2004, pp. 17 ss.

²⁹ Cfr. Dispaccio, 1 gennaio 1763, in DIEGO GATTA, *Regali Dispacci*, t. I, cit., Titolo I, n. VI, secondo cui «per potersi dalle Mani Morte acquistare, è necessaria l'approvazione della fondazione, con la deroga alle leggi proibitive, e con la espressa permissione di acquistare [corsivo nel testo: n.d.a.]».

³⁰ Cfr. Dispaccio, 30 maggio 1767, in DIEGO GATTA, *Regali Dispacci*, t. I, cit., Titolo I, n. II; Dispaccio, 4 luglio 1767, *ibidem*, n. III; Dispaccio, 22 agosto 1767, cit.; Dispaccio, 10 ottobre 1767, in DIEGO GATTA, *Regali Dispacci*, t. I, cit., Titolo III, n. V, concernente l'ordine dei gesuiti dichiarato incapace di acquistare e di possedere.

epoche in cui le teorie curialiste avevano conosciuto il più largo consenso³¹.

I provvedimenti in oggetto specificavano, tra l'altro, in ordine, però, ai soli acquisti a titolo gratuito, la ragione delle limitazioni poste all'arricchimento degli enti ecclesiastici: occorre impedire che la volontà del disponente di beneficiare il Luogo pio si traducesse in un depauperamento dei parenti dello stesso³² (siffatta motivazione venne ripresa dal legislatore borbonico anche con riferimento alle limitazioni concernenti la costituzione del patrimonio sacro).

La circostanza che le ragioni dei provvedimenti repressivi della manomorta venissero indicate solo con riferimento agli atti di liberalità non deve indurre a ritenere che gli acquisti a titolo oneroso fossero esenti da limitazioni: il divieto di compiere nuove acquisizioni aveva infatti portata onnicomprensiva. Ciò è dimostrato sia da quei dispacci, alquanto numerosi, che dichiarano in termini generali l'incapacità degli enti ecclesiastici di acquistare beni³³; sia da alcuni provvedimenti specifici diretti alla categoria dei notai, provvedimenti che vietano agli stessi di redigere atti di acquisto – sia *mortis causa*, sia *inter vivos*, sia a titolo gratuito, sia a titolo oneroso – a favore dei Luoghi pii³⁴.

Né il rigore, quantomeno formale, del divieto *de quo* può ritenersi sminuito dal fatto che in taluni casi il sovrano abbia autorizzato, eccezionalmente, il corpo morale ad acquisire il cespite. Un'attenta lettura di siffatti provvedimenti autorizzatori evidenzia, infatti, che sovente la motivazione principale della deroga era costituita dalla particolarità che l'ente, pur perseguendo finalità di religione e/o di culto, avesse in realtà natura laicale, in quanto fondato e diretto da soggetti non ordinati³⁵ (certo, non può escludersi che in qualche ipotesi la concessione del permesso di acquistare fosse stata determinata dalla poca fermezza della Corte borbonica nel combattere la manomorta; ci sembra significativo evidenziare, tuttavia, come finalità principale dei dispacci in esame fosse impedire che enti controllati dall'autorità ecclesiastica potessero

³¹ Cfr. Dispaccio, 30 maggio 1767, cit.

³² Cfr. Dispaccio, 19 dicembre 1750, in DIEGO GATTA, *Regali Dispacci*, t. III, cit., Titolo I, n. I, p. 1 ss.; Dispaccio, 30 maggio 1767, cit., ove si osserva come anche i canonisti ed i teologi abbiano condannato «le disposizioni in favore delle Chiese, con impoverimento de' congiunti, e anche gli Ecclesiastici che le van procurando». Cfr. anche Camera di S. Chiara, giugno 1775 (nel testo manca l'indicazione del giorno di emanazione), in LORENZO GIUSTINIANI, *Nuova collezione...*, t. XII, Titolo CCXLII, Napoli, 1805, p. 346; Prammatica, 18 agosto 1781, *ibidem*, n. XVI, p. 348, ove si specifica che l'incapacità degli enti ecclesiastici di effettuare nuove acquisizioni patrimoniali «ebbe special mira di non privarsi i legittimi Eredi laici della legittima successione».

³³ Cfr. i Dispacci citati *supra*, alla nota n. 30.

³⁴ Cfr., per tutti, Dispaccio, 11 febbraio 1769, in DIEGO GATTA, *Regali Dispacci*, t. I, cit., Titolo I, n. VII.

³⁵ Cfr. Dispaccio, 22 febbraio 1766, in DIEGO GATTA, *Regali Dispacci*, t. I, cit., Titolo I, n. I.

disporre di ingenti patrimoni, sia mobiliari, sia, soprattutto, immobiliari).

Fra l'altro, in alcuni dei provvedimenti in parola, pur dichiarandosi, eccezionalmente, lo ribadiamo, la legittimità dell'acquisto, si specificava come il sovrano attendesse dai dicasteri governativi, in particolare dalla Camera di Santa Chiara³⁶, proposte circa le misure generali da adottare per soddisfare l'interesse pubblico alla repressione della manomorta³⁷: ciò dimostra che l'esigenza di controllare gli incrementi patrimoniali degli enti ecclesiastici era fortemente avvertita dalla dinastia borbonica.

4. *La manomorta ecclesiastica tra prevenzione ed eversione: le leggi di ammortizzazione*

Le predette misure generali circa il patrimonio dei Luoghi pii vennero adottate, è noto, nel settembre del 1769 attraverso un dispaccio che non solo vietò in termini assolutamente generali agli enti ecclesiastici di acquisire in futuro nuovi beni, sia a titolo gratuito, sia a titolo oneroso³⁸, ma prevede che

³⁶ La Camera di S. Chiara, costituita, è risaputo, da cinque membri, era titolare sia di funzioni giurisdizionali, sia di funzioni consultive in ordine ad alcune materie ritenute particolarmente delicate ed importanti, quali, ad es., la concessione dell'*exequatur* o l'accertamento dell'applicabilità del privilegio del foro: in ordine alla struttura ed alle attribuzioni della Camera, cfr. MARIA GRAZIA MAIORINI, *Bernardo Tanucci e il «Catechismo del Mesenguy»*, in *Storia e politica*, 1977, pp. 625-632; evidenza come non sempre quest'organo abbia assecondato l'azione riformatrice posta in essere dalla dinastia borbonica MARIO ROSA, *Politica concordataria, giurisdizionalismo e organizzazione ecclesiastica nel Regno di Napoli sotto Carlo di Borbone*, in *Riformatori e ribelli nel '700 religioso italiano*, Dedalo, Bari, 1969, pp. 144-148.

³⁷ Cfr. Dispaccio, 22 febbraio 1766, cit., che recita: «Sul punto generale però dello acquisto de gli Ecclesiastici, sarà bene che la Camera [di Santa Chiara: *n.d.a.*] con più maturità e dettaglio venga proponendo al Re Maggiore la pubblica utilità e necessità».

³⁸ Cfr. Dispaccio, 9 settembre 1769, in DIEGO GATTA, *Regali Dispacci*, t. I, cit., Titolo I, n. VIII, ove si stabilisce che gli enti ecclesiastici non possono effettuare «nuovi acquisti per qualunque specie di contratto, o atto di ultima volontà». Sulla effettiva portata del divieto di effettuare nuove acquisizioni patrimoniali, cfr. anche Dispaccio, 23 luglio 1774, in DIEGO GATTA, *Regali Dispacci*, t. III (la numerazione romana adottata dal Gatta presenta alcune imprecisioni, come, ad es., l'utilizzo del segno «III» in luogo di quello, più corretto, «IV»): riteniamo comunque opportuno riportare fedelmente la numerazione utilizzata dall'Autore), Titolo LVI, n. VII, Napoli, 1775, pp. 267 s. In dottrina, cfr. ROSA MINCUZZI, *op. cit.*, pp. 53 s., la quale osserva come già da molti anni il Tanucci avesse manifestato la volontà di privare gli enti ecclesiastici della capacità di effettuare ulteriori acquisizioni patrimoniali: i contrasti esistenti all'interno del Consiglio di Reggenza impedirono, però, proseguire l'Autrice, l'emanazione di un apposito provvedimento che, non a caso, venne promulgato dopo l'uscita di Ferdinando IV dalla minorità; AURELIO CERNIGLIARO, *La costituzione 'Praedecessorum nostrorum': una chiave di lettura dei rapporti tra Stato e Chiesa* (seconda parte), in *Frontiera d'Europa*, 1/2004, pp. 55 s.; *Id.*, *La "Polizia del Regno" per moderare la manomorta ecclesiastica*, in *Arch. storico per le province napoletane*, 2006, pp. 167 ss.

³⁹ Analoga proibizione venne emanata con riferimento al Regno di Sicilia: sul punto, cfr. Diploma, 2

in talune ipotesi anche gli acquisti già compiuti potessero ritenersi caducati; non furono compresi nell'ambito di efficacia della norma i Luoghi pii laicali – ossia quegli enti che, pur avendo finalità religiose, oppure di assistenza e beneficenza, fossero comunque gestiti da laici –³⁹, ad eccezione delle confraternite laicali (quelle, cioè, istituite da un laico e composte prevalentemente da soggetti non ordinati⁴⁰), che furono espressamente assoggettate alle leggi di ammortizzazione⁴¹.

Venne specificato, inoltre, che anche gli istituti destinati alla formazione ed educazione delle fanciulle, quali, ad es., i Collegi di Maria, diffusi in modo particolare nella parte insulare del Meridione, dovevano considerarsi incapaci di effettuare nuove acquisizioni patrimoniali: ciò sia se gli organi direttivi fossero composti da ecclesiastici, sia se l'amministrazione fosse affidata a laici⁴².

Il divieto era, in linea di principio, inderogabile: affinché un Luogo pio potesse incrementare legittimamente il proprio patrimonio occorreva un'esplicita autorizzazione da parte del monarca, autorizzazione da concedersi di

febbraio 1771, in ANDREA GALLO, *Codice ecclesiastico sicolo*, continuazione e fine I. III, n. CDL, Palermo, 1880, pp. 26 s.; Diploma, 15 giugno 1771, *ibidem*, n. CDLII, pp. 27 s., ove si precisa che il divieto di effettuare acquisti si riferisce anche ai seminari. Si soffermano sulle leggi di ammortizzazione concernenti la Sicilia GIOVANNI EVANGELISTA DI BLASI, *Storia cronologica de Viceré, Luogotenenti, e Presidenti del Regno di Sicilia*, t. III, p. II, Palermo, 1791, pp. 85 s., nonché VITO LA MANTIA, *Leggi civili del Regno di Sicilia (1130-1816)*, Libreria A. Reber, Palermo, 1895, pp. 130-132. Sottolinea come i provvedimenti del 1771 segnano la ripresa, dopo secoli di inerzia, della lotta alla manomorta ecclesiastica GAETANO CATALANO, *I Borboni e la manomorta ecclesiastica di Sicilia*, in *Dir. eccl.*, 1948, pp. 198 s.

³⁹ Cfr., per tutti, Dispaccio, 26 marzo 1774, in DIEGO GATTA, *Regali Dispacci*, t. III, cit., Titolo I, n. XX, p. 17; Dispaccio, 29 marzo 1774, *ibidem*, n. XXII, p. 18; Dispaccio, 20 maggio 1775, *ibidem*, t. V, Titolo I, n. II, Napoli, 1777, p. 5. Norme di segno opposto furono dettate, invece, con riferimento alle istituzioni caritative gestite da *clerici*, alle quali fu inibito di effettuare nuove acquisizioni patrimoniali: cfr. Dispaccio, 29 marzo 1774, in DIEGO GATTA, *Regali Dispacci*, t. III, cit., Titolo I, n. XXIII, p. 18. Cfr. anche Dispaccio, 21 gennaio 1775, in DIEGO GATTA, *Regali Dispacci*, t. III, cit., Titolo XXXVII, n. III, p. 85; Dispaccio, 21 gennaio 1775, *ibidem*, n. III, p. 86.

⁴⁰ Sulla peculiare natura delle confraternite laicali, cfr. GIUSEPPE FERROGLIO, *La condizione giuridica delle confraternite*, Istituto Giuridico della Regia Università, Torino, 1931, pp. 4-6; MASSIMO JASONNI, *Ordo fraternitatis. Alle radici medioevali della modernità: solidarietà cristiana e timore di un governo arbitrario nell'esperienza delle Confraternite «laicali»*, in *Daimon*, 2006, pp. 235 ss.

⁴¹ Cfr. Dispaccio, 9 settembre 1769, cit., che così dispone: «E ben inteso ancora che in questa proibizione di acquistare non sieno compresi i Luoghi Pii laicali di opere pubbliche e di pietà amministrati da Laici, a riserva delle Congregazioni». In numerose fattispecie, invece, l'ente fu ritenuto legittimato ad acquistare in quanto dotato di carattere laicale e dedito a finalità di beneficenza (cfr., ad es., Dispaccio, 25 gennaio 1772, in DIEGO GATTA, *Regali Dispacci*, t. I, cit., Titolo I, n. XX). Un orientamento parzialmente contrario, nel senso cioè di ritenere soggetti alle leggi di ammortizzazione anche quegli enti su cui i laici potessero vantare diritti di patronato, sembra però espresso da Dispaccio, 13 febbraio 1772, in DIEGO GATTA, *Regali Dispacci*, t. III, cit., Titolo I, n. III, p. 5; di segno analogo Dispaccio, 12 novembre 1774, in ALESSIO DE SARIIS, *Codice...*, cit., p. 103.

⁴² Cfr. Dispaccio, 29 marzo 1774, in DIEGO GATTA, *Regali Dispacci*, t. III, cit., Titolo I, n. XXI, p. 17.

volta in volta, quale atto di esercizio della potestà graziosa, ed insuscettibile di estensione analogica⁴³.

Il provvedimento, oltre a disporre per il futuro, ribadendo la vigenza delle norme repressive della manomorta e richiamando l'esigenza che i magistrati ne assicurassero l'osservanza (ciò in conformità ad una prassi diffusissima nelle leggi napoletane dell'epoca, il cui contenuto appare sovente diretto più a reiterare norme precedenti ed a sollecitarne l'applicazione, che ad introdurre nuovi precetti⁴⁴), provvede anche per il passato, stabilendo che tutti gli acquisti posti in essere in precedenza dagli enti ecclesiastici, sia *inter vivos*, che *mortis causa*, fossero considerati nulli. Ciò, però, in due sole ipotesi: qualora l'acquisto fosse stato subordinato all'adempimento di una determinata condizione che al momento dell'entrata in vigore del dispaccio non si fosse ancora verificata; nel caso in cui l'ente avesse perfezionato l'acquisto e fosse entrato in possesso del bene, ma il possesso fosse stato oggetto di contestazione⁴⁵.

Quest'ultima fattispecie fu ulteriormente precisata tramite provvedimenti successivi volti a determinare in quali fattispecie il possesso potesse reputarsi non pacifico⁴⁶. Venne stabilito, in particolare, che qualunque eccezione sollevata antecedentemente o contestualmente al momento in cui era iniziato il possesso dovesse essere considerata idonea a renderlo oggetto di contestazione: il disposto normativo prescindeva dalla natura dell'eccezione e dalla sussistenza, o meno, del *fumus boni iuris*⁴⁷.

Con riferimento, invece, alle contestazioni sollevate successivamente all'i-

⁴³ Un esempio di siffatta autorizzazione può leggersi in Dispaccio, 11 marzo 1775, in DIEGO GATTA, *Regali Dispacci*, t. III, cit., Titolo XXXVII, n. II, p. 88. Va rilevato che in Sicilia le leggi di ammortizzazione vennero parzialmente temperate a favore dei Collegi di Maria: il sovrano, accogliendo, sia pure solo parzialmente, una richiesta formulata dal Parlamento isolano, concesse ai Collegi la facoltà di acquisire i beni necessari per il perseguimento delle proprie finalità; il lecito esercizio di siffatta facoltà fu però subordinato alla concessione, da chiedersi ed ottenersi di volta in volta, dell'autorizzazione regia (cfr. Diploma, 5 aprile 1778, in ANDREA GALLO, *Codice*..., cit., n. CDLXII, p. 31).

⁴⁴ Cfr. RAFFAELE AJELLO, *Preilluminismo giuridico e tentativi di codificazione nel Regno di Napoli*, Jovene, Napoli, 1968, pp. 74-76, il quale utilizza la locuzione «inflazione legislativa»; l'Autore attribuisce questo fenomeno alla sistematica disapplicazione delle norme da parte dei giudici, disapplicazione che costringeva sovente la monarchia, nel tentativo di impedire la caducazione del precetto per desuetudine, a promulgare disposizioni che non avevano altro scopo se non quello di ribadire la coerenza di leggi precedentemente emanate e mai formalmente abrogate.

⁴⁵ Cfr. Dispaccio, 9 settembre 1769, cit. Per il *Regnum Siciliae*, cfr. Diploma, 2 febbraio 1771, cit., p. 27.

⁴⁶ Cfr. Dispaccio, 23 giugno 1770, in DIEGO GATTA, *Regali Dispacci*, t. I, cit., Titolo I, n. XI; Dispaccio, 22 agosto 1772, *ibidem*, n. XXIII; cfr. anche Dispaccio, 16 settembre 1775, *ibidem*, t. V, cit., Titolo I, n. III, pp. 5 s. Su siffatti provvedimenti interpretativi, cfr. AURELIO CERNIGLIARO, *La costituzione 'Praedecessorum nostrorum'...* (seconda parte), cit., pp. 56-59.

⁴⁷ Cfr. Dispaccio, 23 giugno 1770, cit., secondo cui «Ha dichiarato il Re che, se la contraddizione è anteriore o contemporanea al tempo del possesso, qualunque contraddizione basti allo effetto di dirsi contraddetto il possesso».

nizio del possesso, venne adottato un criterio più restrittivo, richiedendosi specificamente che si fondassero su una delle ragioni considerate dalla normativa sull'interdetto possessorio idonee a rendere dubbio o viziato il *possessus*⁴⁸. Si precisava che la *ratio* di siffatta difformità stava nell'esigenza di evitare che quanto statuito dal summenzionato dispaccio del 1769 venisse utilizzato strumentalmente per contestare anche l'acquisto di beni posseduti pacificamente da lungo tempo e sulla cui titolarità non fosse mai stata sollevata alcuna eccezione: obiettivo della politica regia era impedire che una porzione eccessivamente grande della ricchezza nazionale venisse immobilizzata⁴⁹, non mettere a rischio la certezza del diritto e, quindi, compromettere l'interesse pubblico alla pacifica circolazione giuridica dei beni. Veniva puntualizzato, comunque, che la distinzione *de qua* rilevava esclusivamente ai fini della corretta applicazione del dispaccio del 1769 e non esplicava alcun effetto in ordine ad altre eventuali contestazioni che, sulla base di norme diverse da quelle contenute nelle leggi di ammortizzazione, venissero sollevate nei confronti di acquisti effettuati dalla Chiesa⁵⁰.

Con un ulteriore dispaccio venne poi risolto un altro dubbio interpretativo e cioè quello concernente la possibilità che anche qualora il giudizio, affidato, ovviamente, alla magistratura secolare, sulla legittimità del possesso di un dato bene fosse stato deciso in favore dell'ente ecclesiastico, la situazione possessoria venisse comunque considerata come oggetto di contestazione fino a quando non fosse terminato anche il giudizio petitorio relativo alla effettiva titolarità della proprietà del bene stesso: si stabilì che in tali ipotesi l'autorità giudiziaria avrebbe dovuto deferire la questione direttamente al monarca, il quale avrebbe deciso di volta in volta sulla base delle caratteristiche della singola fattispecie concreta⁵¹.

Accanto a siffatte disposizioni, concernenti la generalità degli acquisti, il dispaccio del 1769 ed i provvedimenti successivi ne contenevano altre relative specificamente agli acquisti di beni immobili⁵². Fu statuito, infatti, che nel

⁴⁸ Cfr. Dispaccio, 23 giugno 1770, cit.

⁴⁹ Cfr. DOMENICO SCHIAPPOLI, *op. cit.*, pp. 162 s., il quale osserva che lo scopo delle leggi di ammortizzazione era essenzialmente di natura economica. L'Autore così scrive: «Quest'ultimo si realizzava nell'impedire che i beni passassero nel patrimonio ecclesiastico, aumentandosi il latifondo con grave danno della pubblica economia» (p. 163).

⁵⁰ Cfr. Dispaccio, 23 giugno 1770, cit., secondo cui «Sua Maestà con ciò niente intende innovare per quelle azioni, che per qualunque altra ragione indipendente dalla legge di ammortizzazione, legittimamente potessero prodursi contro li Luoghi Pii Chiesastici».

⁵¹ Cfr. Dispaccio, 22 agosto 1772, cit.

⁵² Non mancarono, comunque, statuizioni relative specificatamente agli acquisti di beni mobili: cfr. Dispaccio, 15 giugno 1776, in DIEGO GATTA, *Regali Dispacci*, t. V, cit., Titolo I, n. VI, p. 9 e Dispaccio,

caso in cui l'acquisizione già effettuata dall'ente ecclesiastico avesse dovuto ritenersi caducata – per mancato avverarsi della condizione apposta, o per carenza di legittimo possesso –, l'immobile sarebbe stato restituito all'ultimo possessore «laico» (cioè che non fosse un Luogo pio), il quale, in caso di acquisto a titolo oneroso, avrebbe dovuto restituire quanto percepito quale corrispettivo del bene: siffatto capitale avrebbe potuto essere impiegato dall'ente per il raggiungimento delle stesse finalità alle quali era destinato l'immobile restituito, ma non per l'acquisto di un altro immobile⁵³.

L'ostilità nei confronti delle acquisizioni immobiliari operate dagli enti ecclesiastici (percepita evidentemente come particolarmente nociva all'economia nazionale – può ipotizzarsi, fra l'altro, che a tale ostilità non sia stata estranea la posizione del Tanucci fautore, anche se con alcune riserve, delle tesi fisiocratiche incentrate proprio sul ruolo principale dell'agricoltura, e, quindi, della ricchezza fondiaria, ai fini della crescita economica) spinse i sovrani borbonici a limitare anche quegli acquisti ai quali non necessariamente si sarebbe accompagnato un incremento del patrimonio ecclesiastico⁵⁴: si stabilì, invero, che le permutate tra un Luogo pio ed un soggetto «laico» aventi per oggetto beni immobili avrebbero potuto essere effettuate solo con l'esplicita autorizzazione del re, il quale, analizzate le circostanze di fatto e di diritto, avrebbe deciso di volta in volta se concederla o meno⁵⁵; fra l'altro, una volta autorizzata la permuta, alla stipula dell'accordo avrebbe dovuto partecipare anche un rappresentante del Governo (più precisamente l'Avvocato Fiscale presso la Giunta degli Abusi⁵⁶),

17 agosto 1776, *ibidem*, n. VII, pp. 9 s.

⁵³ Cfr. Dispaccio, 9 settembre 1769, cit., ove si legge: «Ben inteso che li capitali, che si restituiscono a' Luoghi Pii Ecclesiastici, possano reimpiegarsi nello stesso genere d'impiego; purché non sia sopra beni stabili».

⁵⁴ La politica borbonica non appare, comunque, esente da incoerenze: venne ritenuta, ad es., non ricompresa nel divieto di effettuare nuove acquisizioni la sopraelevazione di un edificio di cui l'ente ecclesiastico fosse proprietario, sopraelevazione che, invece, comportava indubbiamente un accrescimento patrimoniale; cfr. Prammatica, 25 maggio 1771, in LORENZO GIUSTINIANI, *Nuova collezione...*, t. XII, cit., Titolo CCXLII, n. VIII, pp. 336 s.

⁵⁵ Cfr. Dispaccio, 17 agosto 1771, in DIEGO GATTA, *Regali Dispacci*, t. I, cit., Titolo I, n. XVIII. Minor rigore circondava, invece, le acquisizioni aventi per oggetto beni mobili: si chiari, ad es., che le leggi di ammortizzazione non vietavano ai monasteri di chiedere ai religiosi il rimborso delle somme spese per provvedere al loro mantenimento (cfr. Dispaccio, 23 aprile 1774, in DIEGO GATTA, *Regali Dispacci*, t. III, cit., Titolo I, n. XXIII, p. 19). Relativamente alla parte insulare del Regno, cfr. Diploma, 7 marzo 1772, in ANDREA GALLO, *Codice...*, cit., n. CDLVI, p. 29, ove si subordina l'effettuazione delle permutate all'assenso dell'autorità governativa: ciò a motivo «delle frodi le quali facilmente si possono fare nelle permutate delli stabili tra i Luoghi pii con laici».

⁵⁶ Come è noto, all'Avvocato Fiscale spettava il compito di rappresentare la Corona in tutte le controversie giudiziarie che interessassero, direttamente od indirettamente, la finanza pubblica. La Giunta degli Abusi venne costituita nella seconda metà del Settecento quale organo collegiale posto alle dirette dipendenze del primo ministro e del sovrano, organo incaricato, formalmente, del compito di

onde vigilare sulla legittimità del contratto⁵⁷.

La stessa *ratio* ispirò la statuizione volta a vietare la costituzione a favore degli enti ecclesiastici di ipoteche sopra immobili. Da molti secoli, in effetti, una delle fonti che alimentavano il patrimonio ecclesiastico era costituita dai cd. censi bollari, ovverossia dai prestiti, produttivi di interessi, talvolta anche non indifferenti, concessi dai Luoghi pii e garantiti da un'ipoteca sopra i fondi, rustici od urbani, del debitore. La legislazione borbonica stabilì che, in linea di principio, gli enti ecclesiastici non avrebbero più potuto costituire ipoteche a carico di beni immobili, né, tantomeno, in caso di morosità del debitore e conseguente esecuzione forzata, aggiudicarsi all'asta il bene⁵⁸; per garantire, sotto un profilo eminentemente pratico, che la proibizione venisse rispettata, si dichiarò espressamente, sia pure limitatamente agli acquisti futuri, l'incapacità dei corpi morali ad effettuare, sia *inter vivos*, sia *mortis causa*, acquisizioni pecuniarie, intendendosi così limitare la possibilità che l'ente ecclesiastico potesse disporre di ingenti capitali da investire in censi bollari.⁵⁹

Una deroga parziale alla normativa in esame venne prevista esclusivamente per le confraternite laicali (abbiamo già sottolineato come anch'esse fossero, in linea di principio, tenute a rispettare le leggi di ammortizzazione), alle quali si consentì di accendere ipoteche sopra immobili, ma non di acquisire il bene in caso di inadempimento dell'obbligazione⁶⁰. In realtà, era stato inizialmente previsto che anche gli enti ecclesiastici avrebbero potuto continuare ad essere titolari di ipoteche sopra immobili.

Un dispaccio del luglio del 1770 aveva stabilito, infatti, che alle monache sarebbe stato consentito di utilizzare la propria dote (è noto che la professione dei voti era subordinata alla titolarità da parte dell'aspirante religiosa di una dotazione patrimoniale) per acquisire diritti reali di garanzia a carico di beni immobili⁶¹; gli enti ecclesiastici avrebbero potuto utilizzare per lo stesso scopo gli avanzi delle rendite, cioè la parte dei frutti che fosse residuata una volta

individuare ed eliminare talune attività illecite, non ben individuate, lesive degli interessi nazionali, ma in realtà costituito con il preciso scopo di supportare la politica anticcclesiastica del Governo (preparando, ad es., l'espulsione della Compagnia di Gesù, che venne statuita il 3 novembre 1767).

⁵⁷ Cfr. Prammatica, 22 febbraio 1772, in LORENZO GIUSTINIANI, *Nuova collezione...*, t. XII, cit., Titolo CCXLII, n. XII, p. 339.

⁵⁸ Cfr. Dispaccio, 17 agosto 1771, cit.

⁵⁹ Cfr. Dispaccio, 17 agosto 1771, cit.

⁶⁰ Cfr. Dispaccio, 17 agosto 1771, cit., ove si vieta alle confraternite laicali di acquisire i beni immobili «sopra li quali abbiano la ipoteca», ammettendosi così implicitamente, almeno così ci pare, che le stesse potessero essere titolari di diritti reali di garanzia. Una disciplina identica venne dettata per la Sicilia, come si evince dal Diploma, 31 agosto 1771, in ANDREA GALLO, *Codice...*, cit., n. CDLIII, p. 28.

⁶¹ Cfr. Dispaccio, 28 luglio 1770, in DIEGO GATTA, *Regali Dispacci*, t. I, cit., Titolo I, n. XII; Dispaccio, 12 febbraio 1774, *ibidem*, t. III, cit., Titolo I, n. XVIII, p. 16.

soddisfatte tutte le spese di gestione ed i pesi gravanti sul patrimonio. Quale unica limitazione il dispaccio disponeva che in caso di insolvenza del debitore l'ente non sarebbe mai potuto diventare proprietario del bene, ma avrebbe dovuto venderlo ad un soggetto «laico»⁶².

Un provvedimento successivo aveva chiarito, però, che la menzione degli «avanzi» era stata frutto di un equivoco, poiché il Governo non aveva mai voluto consentire che in tal modo i Luoghi pii potessero divenire titolari di ipoteca, preferendo, anzi, che gli avanzi di gestione venissero impiegati per finalità di beneficenza⁶³ (in realtà è probabile, almeno così riteniamo, che la divergenza tra i due dispacci fosse frutto di un ripensamento da parte del sovrano e non di un errore materiale). Venne puntualizzato, perciò, che l'esenzione dall'osservanza della norma riguardava esclusivamente le confraternite laicali, alle quali, lo ribadiamo, era comunque preclusa la possibilità di divenire proprietarie dell'immobile sottoposto ad ipoteca.

5. (*Segue*) *Il divieto delle questue e la commutazione delle disposizioni mortis causa*

Le misure volte a prevenire e reprimere l'eccessiva concentrazione di beni in capo agli enti ecclesiastici non si esaurirono nei summenzionati dispacci concernenti l'incapacità, totale o parziale, a seconda dei casi, ad effettuare nuovi acquisti, ma si concretizzarono anche in una ulteriore serie di provvedimenti (autorevole dottrina ha sottolineato, invero, che la legislazione eversiva borbonica, pur non traducendosi mai in misure radicali, quali quelle adottate dal legislatore unitario dell'Ottocento, perdurò fino alla Rivoluzione del 1789, allorquando, è risaputo, gli eventi francesi determinarono un brusco mutamento della politica ecclesiastica⁶⁴).

In effetti, i sovrani borbonici rivendicarono una serie di prerogative anche in ordine alla gestione del patrimonio di cui i Luoghi pii erano titolari al mo-

⁶² Cfr. Dispaccio, 28 luglio 1770, cit., secondo cui è ovvio «che, quando avvenga il caso di aggiudicarsi lo stabile a un Luogo Pio Ecclesiastico, si debba vendere a' Laici». Lo stesso principio venne applicato agli immobili gravati da ipoteche costituite a garanzia della restituzione delle doti delle monache, doti utilizzate dal monastero per erogare prestiti (cfr. Dispaccio, 12 febbraio 1774, cit., *loc. cit.*).

⁶³ Cfr. Dispaccio, 17 agosto 1771, cit., secondo cui «se bene nel proporsi il caso de gl'impieghi delle doti delle Monache, in cui per una ragione particolare si permise anche la ipoteca sopra beni stabili, incidentemente si nominarono gli avanzi delle rendite de' Luoghi Pii; non è stata mai mente di Sua Maestà il permettere lo impiego di questi avanzi, li quali anzi la Maestà Sua dichiara, vuole e comanda che si distribuiscano a' poveri, secondo lo spirito della Chiesa, e le massime del Vangelo».

⁶⁴ Cfr. GAETANO CATALANO, *op. cit.*, p. 200.

mento della promulgazione della legge di ammortizzazione, patrimonio del quale avevano in molti casi mantenuto la proprietà – dato che il dispaccio del settembre del 1769 aveva efficacia retroattiva solo in alcune ipotesi –, nonché in ordine alle (residue) modalità attraverso cui gli stessi potevano accrescere le proprie sostanze.

Siffatte prerogative erano volte: a consentire al monarca di controllare le fonti di arricchimento dei Luoghi pii, subordinando ad una autorizzazione dello stesso la possibilità di esercitare concretamente la facoltà di acquisire beni; a rendere incontestabile il diritto (esclusivo) del sovrano di modificare le disposizioni di ultima volontà e, quindi, di condizionare alle proprie valutazioni il concreto utilizzo dei beni ricevuti dal corpo morale (generalmente consistenti in risorse pecuniarie), nonché, in alcuni casi, la stessa acquisizione patrimoniale; ad affermare che il patrimonio ecclesiastico faceva comunque parte della ricchezza nazionale, sicché era indispensabile che i titolari dei benefici fossero individuati senza alcuna ingerenza della Curia romana – considerata più come un organo di uno Stato straniero, che come un complesso di uffici diretto a coadiuvare il Papa nel governo della Chiesa universale –, avessero un legame stabile e continuativo con il Regno (ad es., fossero dotati della cittadinanza, o risiedessero abitualmente all'interno del territorio nazionale) e rendessero in qualche misura la collettività partecipe delle proprie risorse materiali; a rendere manifesto, in termini certi ed inequivoci, che conseguentemente l'autorità regia era titolare di diritti sui beni della Chiesa e perciò poteva disporre anche di essi.

Si tratta di profili non irrilevanti, a nostro giudizio, sicché è opportuno cercare di analizzarli, almeno parzialmente.

Significativi appaiono, innanzitutto, alcuni provvedimenti relativi alla legittimità, o meno, dell'esercizio della facoltà di questuare in favore dei Luoghi pii. La dinastia borbonica assunse, al riguardo, un atteggiamento improntato, quantomeno formalmente, a grande rigore, stabilendo che né i ministri di culto, né i loro delegati potessero chiedere al «pubblico» di effettuare delle erogazioni liberali a beneficio degli enti ecclesiastici, se non dopo aver ottenuto un'apposita autorizzazione scritta.

In origine, anzi, venne previsto addirittura un divieto assoluto di svolgere questue, anche se limitato solo a coloro che volessero compiere tale attività a favore dei Luoghi pii della città di Napoli⁶⁵. L'esame di alcuni dispacci successivi, però, evidenzia come non si facesse più alcuna menzione di questa proibizione assoluta e si affermasse, invece, la necessità dell'assenso regio

⁶⁵ Cfr. Dispaccio, 17 luglio 1740, in DIEGO GATTA, *Regali Dispacci*, t. I, cit., Titolo XX, n. I.

quale *condicio sine qua non* della legittimità della questua⁶⁶: deve ritenersi, pertanto, a nostro giudizio, che il divieto di questuare in nome e per conto degli enti ecclesiastici partenopei fosse stato revocato e sostituito dalla previsione, dotata di portata generale e quindi valevole in tutto il territorio nazionale, dell'imprescindibilità dell'autorizzazione da parte del re.

I dispacci in parola sottolineano l'importanza di siffatta autorizzazione e l'impossibilità di ottenerla da un'autorità diversa da quella regia⁶⁷; si specifica, in particolare, come la gerarchia ecclesiastica non sia competente a rilasciarla⁶⁸. La rilevanza che la legislazione borbonica attribuiva a siffatta prerogativa regia è ulteriormente confermata dalla previsione di gravi sanzioni a carico di quanti, laici, chierici o religiosi, avessero violato il disposto normativo: l'effettuazione di questue senza aver previamente ottenuto la prescritta autorizzazione del monarca era punita con la detenzione, oppure con l'esilio⁶⁹.

L'obiettivo di controllare le modalità attraverso cui gli enti ecclesiastici costituivano il loro patrimonio caratterizzava anche le norme concernenti la facoltà del monarca di commutare le disposizioni di ultima volontà. Numerosi dispacci ribadirono come rientrasse tra le prerogative regie anche modificare autoritativamente quanto statuito dal testatore qualora la destinazione data da quest'ultimo ai propri beni non rispondesse all'interesse collettivo – si sottolineava, tra l'altro, come il sovrano fosse detentore esclusivo di tale diritto –.

Stante l'ostilità dei Borbone verso la manomorta, siffatta facoltà veniva esercitata sovente nei confronti dei lasciti disposti a favore dei Luoghi pii⁷⁰. Ciò attraverso due diverse modalità: la prima, sicuramente meno incisiva, consisteva nel fare salva la volontà del testatore che i propri beni venissero

⁶⁶ Cfr. Dispaccio, 12 febbraio 1757, in DIEGO GATTA, *Regali Dispacci*, t. I, cit., Titolo XX, n. II, ove si afferma che «nuno possa andare questuando per alcuna Cappella, o Confraternita, o per alcun altro Santo speciale, senza il regal permesso di Sua Maestà in iscritto»; Dispaccio, 23 maggio 1761, *ibidem*, n. III. Cfr. anche Dispaccio, 2 aprile 1768, in DIEGO GATTA, *Regali Dispacci*, t. III, cit., Titolo XX, n. II, p. 318; Prammatica, 16 luglio 1774, in LORENZO GIUSTINIANI, *Nuova collezione...*, t. XIII, Titolo CCL, n. XXI, Napoli, 1805, p. 157.

⁶⁷ Cfr. Dispaccio, 12 febbraio 1757, cit.

⁶⁸ Cfr. Dispaccio, 4 agosto 1766, in DIEGO GATTA, *Regali Dispacci*, t. I, cit., Titolo XX, n. IIII, secondo cui l'autorità ecclesiastica deve astenersi dall'«accordare simili licenze di questuare. Nella intelligenza che la concessione di tal permesso appartiene alla Maestà del Re».

⁶⁹ Cfr. Prammatica, 9 luglio 1740, in LORENZO GIUSTINIANI, *Nuova collezione...*, t. VI, Titolo CXXXII, n. I, Napoli, 1804, pp. 225 ss.; Dispaccio, 24 aprile 1762, in DIEGO GATTA, *Regali Dispacci*, t. III, cit., Titolo XX, n. I, p. 317 ss.; Dispaccio, 7 novembre 1772, *ibidem*, n. III, p. 319.

⁷⁰ Cfr. Dispaccio, 26 settembre 1750, in DIEGO GATTA, *Regali Dispacci*, t. I, cit., Titolo V, n. I; Dispaccio, 20 novembre 1750, *ibidem*, t. III, cit., Titolo V, n. I, pp. 134 s.; Dispaccio, 22 aprile 1769, *ibidem*, t. I, cit., Titolo V, n. IIII. In dottrina, cfr. ILARIO RINIERI, *Della rovina di una monarchia*, Unione Tipografico-Editrice, Torino, 1901, p. 113, il quale definisce i provvedimenti di commutazione «abuso sacrilego de' beni destinati alla Chiesa per volontà de' testatori».

destinati al perseguimento di scopi religiosi e culturali, mutando, però, rispetto a quanto stabilito dal disponente, la finalità concretamente realizzata⁷¹; la seconda, assai più radicale, implicava che il monarca stravolgesse la volontà del *de cuius*, stabilendo che i beni oggetto della disposizione fossero utilizzati per finalità del tutto estranee a quelle individuate dal testatore⁷². In questa seconda ipotesi si cercava comunque, di regola, di contemperare il perseguimento delle finalità individuate dal sovrano come rispondenti al pubblico interesse (va rilevata l'ampiezza della nozione di interesse collettivo presente nei provvedimenti in parola, dato che talvolta vi veniva ricompresa anche l'esigenza di provvedere al sostentamento dei parenti del testatore – sul punto, cfr. *supra*, nota n. 32 –) con il rispetto delle determinazioni del *de cuius*, prevedendo che la commutazione della volontà avvenisse nel modo meno pregiudizievole all'attuazione di quanto statuito dal disponente⁷³.

Assai significative appaiono le motivazioni addotte a fondamento di siffatta prerogativa regia, motivazioni sostanzialmente duplici, ma riconducibili ad un fondamento comune: la facoltà riconosciuta ai privati di potere disporre dei propri beni per il tempo successivo alla morte costituiva una concessione del monarca⁷⁴.

Da ciò derivavano due conseguenze di segno opposto, ma che concorrevano nel fare della volontà regia l'arbitro della destinazione da dare al patrimonio del defunto: che il sovrano fosse, in linea di principio, legittimato a regolamentare il destino di qualunque bene, anche in deroga a quanto stabilito dal testatore; che, al tempo stesso, il re fosse il garante del rispetto della volontà

⁷¹ Cfr. Dispaccio, 2 dicembre 1758, in DIEGO GATTA, *Regali Dispacci*, t. I, cit., Titolo V, n. II, ove si opera una commutazione di ultima volontà, stabilendosi che, anziché costituire un monastero, così come disposto dal testatore, venga eretto un seminario. Nel provvedimento si fa menzione di una istanza presentata al re da parte del vescovo territorialmente competente, richiesta avente per oggetto proprio la commutazione *de qua*; deve ritenersi, comunque, che la facoltà di commutare le disposizioni testamentarie potesse essere esercitata anche *ex officio*.

⁷² Cfr. Dispaccio, 26 maggio 1769, in DIEGO GATTA, *Regali Dispacci*, t. I, cit., Titolo V, n. V, che statuisce che la volontà del defunto, avente per oggetto l'impiego del proprio patrimonio per l'erezione di cappellanie, venga disattesa e che l'eredità sia devoluta ai parenti del testatore, più precisamente ai nipoti, i quali versano in stato di «estrema indigenza». Cfr. anche Dispaccio, 28 luglio 1769, in DIEGO GATTA, *Regali Dispacci*, t. I, cit., Titolo III, n. X, avente per oggetto le disposizioni liberali volte a beneficiare la Compagnia di Gesù e non ancora attuate al momento dell'espulsione della stessa dal Regno di Napoli: il provvedimento, che fa esplicita menzione della facoltà del monarca di commutare la volontà dei privati, stabilisce che i beni in parola rimangano nella disponibilità «dell'ultimo secolare possessore....dopo il quale sarebbero chiamati li Gesuiti»; Prammatica, 9 luglio 1772, in LORENZO GIUSTINIANI, *Nuova collezione...*, t. XII, cit., Titolo CCXLII, n. XV, p. 340.

⁷³ Cfr. Dispaccio, 26 maggio 1769, cit., che stabilisce che la commutazione vada eseguita «nel modo che meno interamente distrugga la disposizione del defunto».

⁷⁴ Cfr. Dispaccio, 20 novembre 1750, cit., p. 134, secondo cui «la facoltà che hanno li privati di potere testare è un puro grazioso dono della Civile Sovrana Potestà».

del *de cuius*⁷⁵. La potestà regia poteva imporre, quindi, il pedissequo rispetto di quanto statuito dal disponente, oppure, qualora lo avesse ritenuto opportuno, stabilire, altrettanto coattivamente, che dei beni venisse fatto un utilizzo diverso da quello previsto dal defunto, operando perciò una commutazione. La facoltà di commutare le disposizioni di ultima volontà era esclusiva del sovrano e non poteva essere esercitata da alcuna altra potestà: ciò anche quando la statuizione oggetto di commutazione fosse consistita originariamente in un lascito ad un Luogo pio, oppure in una disposizione a favore dell'anima.

L'autorità ecclesiastica era legittimata a regolamentare esclusivamente le materie afferenti all'*ordo spiritualis*: esulava dalla sua sfera di competenza, pertanto, una questione meramente patrimoniale quale, appunto, quella concernente il destino del patrimonio del *de cuius* (i provvedimenti in esame specificavano che gli unici profili suscettibili di essere disciplinati dall'ordinamento canonico erano quelli relativi alla valenza soprannaturale delle disposizioni *pro anima*)⁷⁶.

Si negava, perciò, qualunque efficacia ad eventuali commutazioni disposte dalla Gerarchia⁷⁷; si prevedevano sanzioni per i cittadini del Regno che, anziché ricorrere all'autorità del monarca, si fossero rivolti all'Ordinario, oppure alla S. Sede – quest'ultima ipotesi era oggetto di particolari censure, dato che il Papato veniva considerato non come un organo confessionale, bensì come un Capo di Stato straniero, sicché la condotta di chi gli avesse chiesto la commutazione era latamente equiparata ad un «tradimento»⁷⁸ —.

⁷⁵ Cfr. Dispaccio, 20 novembre 1750, cit., *loc. ult. cit.*, ove si sottolinea come il fondamento del potere di commutare le disposizioni testamentarie vada individuato in due diritti «di Sovranità lo uno, di Protezione lo altro».

⁷⁶ Cfr. Dispaccio, 20 novembre 1750, cit., *loc. ult. cit.*

⁷⁷ Cfr. Dispaccio, 6 gennaio 1753, in DIEGO GATTA, *Regali Dispacci*, t. III, cit., Titolo V, n. II, pp. 136 s.; Dispaccio, 21 gennaio 1764, *ibidem*, n. III, pp. 137 s. Per la Sicilia, cfr. Diploma, 8 luglio 1780, in ANDREA GALLO, *Codice ecclesiastico sicolo*, continuazione I. III, n. CXLVI, Palermo, 1860, pp. 11 s., ove si afferma che le commutazioni delle disposizioni di ultima volontà, avendo «molti rapporti collo Stato sono loro [ai vescovi: *n.d.a.*] proibite e spettano solamente al Principe»; Dispaccio, 28 luglio 1787, in FRANCESCO RENDA, *Baroni e riformatori...*, cit., *Documenti*, cit., pp. 176-178, secondo cui «le commutazioni di volontà sono un dritto privativo del principato».

⁷⁸ Cfr. Dispaccio, 21 gennaio 1764, cit., *loc. cit.*, che sanziona con l'ammonizione alcuni cittadini, i quali si erano rivolti alla S. Sede e cioè ad una «straniera Potestà per ottenere la permutazione del detto legato, quando doveano sapere che questa facoltà risiede solamente nel proprio Sovrano».

6. Profili di modernità e carenze attuative dell'attenzione alle dinamiche economiche. L'occasione mancata del giurisdizionalismo borbonico

Le considerazioni che precedono hanno evidenziato che l'obiettivo di ridurre l'estensione del patrimonio ecclesiastico venne perseguito, oltre che indirettamente, attraverso la diminuzione del numero dei chierici, anche direttamente, tramite l'adozione di misure volte ad incidere sia sulla sua consistenza effettiva, sia sul regime giuridico ad esso applicabile. La monarchia cercò di impedire che la manomorta ecclesiastica crescesse ulteriormente (ad es., attraverso le leggi di ammortizzazione) e non esitò anche ad adottare misure eversive dirette a riattribuire ai beni natura laicale (ad es., attraverso l'espulsione della Compagnia di Gesù e la soppressione di tutti gli enti ecclesiastici ad essa riconducibili); in ordine poi ai beni la cui natura ecclesiastica non poteva essere oggetto di contestazione, l'azione del Governo mirò ad assimilarne il più possibile il regime giuridico a quello di diritto comune, riducendo al minimo i profili di singolarità.

Parallelamente all'azione inibitrice di nuovi acquisti ed eversiva di quelli già effettuati, il giurisdizionalismo borbonico perseguì invero l'obiettivo di impedire che dall'appartenenza di un bene ad un ente ecclesiastico derivasse automaticamente la fruizione di un regime giuridico singolare: non a caso si ribadì con insistenza la distinzione tra enti ecclesiastici e Luoghi pii laicali, e la conseguente impossibilità che quest'ultimi fossero sottoposti alla potestà di governo della Gerarchia.

L'attenzione nei confronti della dimensione economica risulta essere così una delle caratteristiche principali del giurisdizionalismo partenopeo. La dottrina ha sottolineato, al riguardo, come nel Meridione d'Italia l'attenzione dei riformatori «illuminati» si sia concentrata più su problematiche di ordine pratico, che su questioni di carattere teorico: all'interno di siffatta prospettiva «pragmatica» le tematiche di ordine economico appaiono rivestire rilievo centrale, in conformità, del resto, alla lezione genovesiana.

Certo, anche sotto questo profilo una valutazione complessiva della politica ecclesiastica dei Borbone non può non mettere in evidenza pecche e mende dell'azione di governo. La legislazione anticuriale non riuscì a promuovere in maniera significativa lo sviluppo economico del Mezzogiorno: ciò anche in riferimento all'agricoltura, che, lo abbiamo già rilevato, veniva considerata il fattore produttivo più importante. In particolare, non furono create le condizioni necessarie alla nascita di un ceto di piccoli proprietari terrieri, ceto ritenuto dai riformatori indispensabile per giungere ad una utilizzazione dei fondi rustici più razionale ed efficiente: nonostante le sollecitazioni provenienti dal ceto intellettuale ed i tentativi concretamente posti in essere da alcuni tra i

principali esponenti del regalismo borbonico, quali Tanucci e Caracciolo, il latifondo non conobbe alcuna significativa erosione, specialmente in Sicilia⁷⁹.

Il ricorso a provvedimenti illiberali, quali le norme eversive e le leggi di ammortizzazione, si rivelò quindi fallimentare (non va dimenticato, però, che siffatti provvedimenti illiberali furono adottati nell'Ottocento da uno Stato che si definiva «liberale»). Riteniamo, tuttavia, che ciò non debba indurre a trascurare i profili di modernità presenti nel giurisdizionalismo meridionale. L'aver valorizzato gli insegnamenti genovesiani, trascurando la dimensione dottrinale-speculativa (il Governo si astenne, tra l'altro, da tentativi – che l'esperienza storica ha rivelato velleitari – di riforma interna delle strutture ecclesiali) e concentrando la propria attenzione su questioni di ordine pratico, quali quelle attinenti alla politica economica, va ascritto indubbiamente, almeno questa è la nostra opinione, tra i meriti della dinastia borbonica.

Il regalismo partenopeo riuscì, almeno sotto certi profili, a sopravanzare coeve esperienze giurisdizionaliste, apparentemente più innovative, ma in realtà maggiormente legate alle categorie concettuali ed ideologiche proprie dell'*ancien régime* (ad es., il giuseppinismo asburgico): gli mancarono, però, l'energia, la coerenza, il coraggio necessari per attuare pienamente e costantemente le aspirazioni e le istanze riformatrici pur lucidamente percepite.

⁷⁹ Su questi aspetti della politica ecclesiastica dei Borbone, cfr., in ordine alla Sicilia, MARIO CONDORELLI, *op. cit.*, pp. 15 ss.